


COMUNE DI GIOVO

PROVINCIA DI TRENTO



REVISIONE

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE


COMUNE DI GIOVO

Allora, alla data di 20.12.80, è stato approvato il Regolamento Comunale

N. .... 90

20.12.80

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	LEGGI
www.wamnetto.it/utello	
2870	8.3.81
23	30.3.80



settembre 1989

dott. arch. Giovanni Stainer

TRENTO

## I N D I C E

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### CAPO I - NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO

ART. 1. Oggetto del Regolamento	pag. 1
ART. 2. Responsabilità dei committenti, dei progettisti, dei direttori e degli assuntori dei lavori. Requisiti dei progettisti e dei direttori dei lavori	pag. 1

#### CAPO II - AUTORIZZAZIONI

ART. 3. Opere soggette a concessione	pag. 3
ART. 4. Domanda di concessione e allegati a corredo della domanda	pag. 4
ART. 5. Concessione - Durata ed effetti	pag. 6
ART. 6. Decadenza della concessione	pag. 7
ART. 7. Opere soggette ad autorizzazione amministrativa	pag. 8
ART. 8. Opere interne	pag. 8
ART. 9. Opere soggette a sola denuncia	pag. 9
ART. 10. Opere non soggette a concessione o denuncia	pag. 9
ART. 11. Edifici di pregio artistico o storico o sottoposti alla tutela del paesaggio	pag. 10

#### CAPO III - COMMISSIONE EDILIZIA

ART. 12. Commissione Edilizia Comunale	pag. 11
--	---------

**CAPO IV - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE**

- ART. 13. Svolgimento dei lavori pag. 13
- ART. 14. Ultimazione dei lavori, abitabilità e agibilità pag. 13
- ART. 15. Provvedimenti per opere non autorizzate o eseguite in difformità pag. 14

**CAPO V - LOTTIZZAZIONI**

- ART. 16. Lottizzazioni di aree a scopo edificatorio pag. 16
- ART. 17. Domanda di lottizzazione e documenti a corredo pag. 16
- ART. 18. Oneri sostitutivi della concessione di aree e dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria pag. 18
- ART. 19. Cauzione pag. 18

## TITOLO II - DISCIPLINA URBANISTICA

### CAPO I - INDICI DI FABBRICAZIONE - ELEMENTI GEOMETRICI E DEFINIZIONI PARTICOLARI

ART. 20. Indagini geologiche e geotecniche	pag. 19
ART. 21. Indici di fabbricazione	pag. 22
ART. 22. Definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici	pag. 22
ART. 23. Asservimento delle aree alle costruzioni	pag. 26

### CAPO II - NORME DI ZONA

ART. 24. Prescrizioni generali	pag. 27
ART. 25. Parcheggi per gli edifici	pag. 27
ART. 26. Destinazione di caratteristiche edilizie delle zone	pag. 27
ART. 27. Zone territorialmente omogenee	pag. 28
ART. 28. Centri storici	pag. 28
ART. 29. Zone residenziali	pag. 28
ART. 30. Zone per attrezzature pubbliche	pag. 29
ART. 31. Aree per attività produttive	pag. 30
ART. 32. Aree di rispetto stradale e cimenteriale	pag. 30
ART. 33. Aree di rispetto storico ambientale e paesistico	pag. 31
ART. 34. Aree agricole di interesse primario	pag. 31
ART. 35. Aree agricole di interesse secondario	pag. 32

ART. 36. Aree a bosco	pag. 33
ART. 37. Aree a pascolo	pag. 34
ART. 38. Aree soggette ad erosione e frane	pag. 34
ART. 39. Aree estrattive	pag. 34
ART. 40. Zone di verde pubblico	pag. 34
ART. 41. Zone di verde privato	pag. 35
ART. 42. Zone per alberghi e colonie	pag. 35
ART. 43. Aree di interesse archeologico non vincolate	pag. 35
ART. 44. Biotopi	pag. 35
ART. 45. Aree a rischio geologico ed idro- geologico	pag. 36
ART. 46. Distanze da osservare nei confronti del ciglio delle strade interne alle zone residenziali	pag. 36
ART. 47. Distanze da osservare nei confronti del ciglio delle strade esterne ai centri abitati ed agli insediamenti	pag. 36

TITOLO III - PRESCRIZIONI EDILIZIE, IGIENICHE,  
ANTINCENDIO E DIVERSE

CAPO I - ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI

ART. 48. Inserimento ambientale degli edifici	pag. 38
ART. 49. Aspetto esterno delle costruzioni e delle coperture	pag. 38
ART. 50. Decoro degli spazi	pag. 39
ART. 51. Sporgenze delle facciate	pag. 39
ART. 52. Volumi tecnici, torrette da camino, antenne, mensole, pannelli solari, e sovrastrutture varie	pag. 40
ART. 53. Recinzioni delle aree private	pag. 41
ART. 54. Portici e passaggi coperti	pag. 41
ART. 55. Indicatori stradali, apparecchi per i servizi collettivi e numerici	pag. 42

CAPO II - NORME IGIENICHE, FOGNATURE, APPROVVIGIONAMENTO  
IDRICO, IMMONDIZIE

ART. 56. Igiene del suolo e del sottosuolo - opere interrate	pag. 43
ART. 57. Camere d'aria	pag. 43
ART. 58. Inquinamenti atmosferici, idrici, ecc.	pag. 43
ART. 59. Canali e bacini a cielo aperto	pag. 44
ART. 60. Impianti igienici di uso privato	pag. 44
ART. 61. Acque bianche nei centri abitati	pag. 48
ART. 62. Provista di acqua potabile	pag. 48
ART. 63. Immondizie	pag. 49

**CAPO III - REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI**

ART. 64. Dimensioni minime dei locali abitabili e delle aperture	pag. 50
ART. 65. Caratteristiche dei locali di abitazione	pag. 51
ART. 66. Locali per i servizi igienici	pag. 51
ART. 67. Isolamento termico ed acustico - Impianto di riscaldamento	pag. 52
ART. 68. Cantinati e seminterrati	pag. 52
ART. 69. Scale	pag. 53
ART. 70. Locali di uso pubblico e collettivo	pag. 53
ART. 71. Locali con destinazione speciale (industrie, commerci, servizi ecc.)	pag. 53
ART. 72. Barriere architettoniche	pag. 54
ART. 73. Parapetti di balconi	pag. 54

**CAPO IV - COSTRUZIONI A SPECIALE DESTINAZIONE**

ART. 74. Impianti a servizio dell'agricoltura	pag. 55
---	---------

## TITOLO IV - STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

### CAPO I - NORME DI BUONA COSTRUZIONE

ART. 75. Stabilità delle costruzioni	pag. 56
ART. 76. Manutenzione e conservazione degli edifici	pag. 56
ART. 77. Edifici pericolanti	pag. 56

### CAPO II - PREVENZIONE DAI PERICOLI D'INCENDIO

ART. 78. Locali per lavorazione e depositi di materiali combustibili ed infiammabili	pag. 57
ART. 79. Impiego di strutture lignee	pag. 57
ART. 80.- Preventivo nulla osta dei vigili del Fuoco	pag. 57
ART. 81. Particolari prevenzioni cautelative	pag. 58
ART. 82. Uso di gas in contenitori	pag. 59
ART. 83. Collaudo di competenza dei vigili del Fuoco	pag. 59
ART. 84. Rinvio a leggi particolari	pag. 59

### CAPO III - CAUTELE DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 85. Formazione di cantieri, occupazione del suolo pubblico, steccati	pag. 60
ART. 86. Scavi e demolizioni	pag. 61
ART. 87. Rinvenimenti e scoperte	pag. 61
ART. 88. Entrata in vigore del presente Regolamento	pag. 61

## T I T O L O I

## D I S P O S I Z I O N I G E N E R A L I

## CAPO I

## NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

L'attività edilizia, le attività ad essa connesse, le opere e le urbanizzazioni che modificano l'ambiente urbano e territoriale e le lottizzazioni di aree a scopo edilizio nel territorio del Comune di Giovo, sono disciplinate dal presente Regolamento in relazione al Programma di Fabbricazione, dalla L.P. 2.3.1964 n. 2, dalla L.P. 11.12.1975 n. 53, dalla L.P. 3.8.1970 n. 11, nonché dalla L. 17.8.1977 n. 10, nonché dalla legge 20.2.1985 n. 47, dalla L.P. 2 settembre 1985, n. 16, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti, e L.P. n. 26 dd 09/11/1987.

ART. 2 - RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI E DEGLI ASSUNTORI DEI LAVORI.  
REQUISITI DEI PROGETTISTI E DEI DIRETTORI DEI LAVORI.

L'osservanza del presente Regolamento non limita la responsabilità stabilita dalla legge per i titolari della concessione, i progettisti, i direttori e gli assuntori dei lavori.

I progettisti ed i direttori dei lavori devono essere nell'ambito delle rispettive competenze, ingegneri, architetti, geometri, periti edili, periti agrari, dottori in agraria o in forestale, iscritti ai rispettivi albi professionali.

Il Sindaco può deferire ai rispettivi ordini o collegi professionali, affinché vengano presi provvedimenti disciplinari, coloro che, sia nella veste di progettisti, che di direttori dei lavori o collaudatori, o per opera diretta e per negligenza od omissione, dichiarino dati non conformi alla realtà od operino in difformità alle norme vigenti od al progetto approvato.

Il titolare della concessione, il committente ed il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché

- unitamente al direttore dei lavori - a quelle della concessione ad edificare ed alle modalità esecutive stabilite dalla medesima.

Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

## CAPO II

## AUTORIZZAZIONI

ART. 3 - OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE

Chiunque intenda, nell'ambito del territorio comunale, eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti, ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del territorio, o di modifica dell'ambiente e comunque eseguire opere di trasformazione urbanistica ed edilizia, deve chiedere apposita concessione al Sindaco e deve sottostare alle norme del presente Regolamento.

In particolare, sono soggette a concessione:

- a) lottizzazione di aree fabbricabili;
- b) costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni, riattamenti, restauri, modifiche interne ed esterne anche parziali di edifici, costruzioni accessorie anche di natura rurale, muri di cinta;
- c) variazioni della destinazione d'uso delle costruzioni con opere;
- d) costruzione ed apertura al transito di porticati, di strade private anche chiuse alle estremità da cancellate, di passaggi coperti e scoperti in comunicazione diretta con aree pubbliche, di piazzali;
- e) scavi e reinterrati, modifiche al suolo pubblico e privato a carattere permanente, movimenti di terra, sistemazione di aree aperte al pubblico, costruzioni sotterranee;
- f) impianti di risalita, comprese le relative stazioni;
- g) serre con finalità economico-produttive a carattere permanente;
- h) collocazione di verande, chioschi di vendita o pubblicitari, cabine telefoniche ed elettriche;
- i) costruzioni prefabbricate - autorimesse prefabbricate;
- l) varianti ad opere già autorizzate;
- m) le opere pubbliche da eseguirsi da parte del Comune.

Allo scopo di ottenere un giudizio preliminare è consentito sottoporre all'autorità comunale i progetti di massima. Le domande debbono essere firmate oltreché dal richiedente che ne abbia titolo, anche dal proprietario dei beni sui quali le opere andranno eseguite.

Nel caso che il denunciante non sia anche il proprietario

del terreno su cui l'opera deve essere eseguita la domanda deve essere fatta in concorso al proprietario del terreno stesso.

#### ART. 4 - DOMANDE DI CONCESSIONE E ALLEGATI A CORREDO DELLA DOMANDA

La domanda di concessione, compilata su carta legale, deve essere diretta al Sindaco.

Alle domande dovranno essere allegati in duplice copia tutti i documenti di progetto redatti in scala grafica di rapporto, non inferiore a 1/100 quotati; (piegati secondo il formato cm. 21 x 29,7 - UNI A4) e firmati da un professionista debitamente abilitato e dal proprietario.

Il proprietario è impegnato a dare notizia al Comune del nominativo del costruttore e dell'eventuale direttore dei lavori, secondo quanto disposto dal seguente art. 13.

Nel caso che all'atto della presentazione del progetto i due ultimi non fossero ancora nominati, il proprietario è impegnato a far firmare dai medesimi i disegni predetti successivamente, ma in ogni caso prima dell'inizio dei lavori.

Tale documentazione comprenderà fra l'altro, tutte le volte che la natura dell'opera lo comporti:

- 1) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento, con evidenziata l'area interessata alla costruzione;
- 2) planimetria dello stato di fatto a scala di mappa con l'indicazione delle proprietà confinanti, con le quote planimetriche e altimetriche del terreno e di tutti i fabbricati o manufatti limitrofi al lotto, e con l'indicazione degli alberi ad alto fusto esistenti sul lotto ed ogni altro eventuale particolare di rilievo;
- 3) planimetria quotata dello stato di progetto, in rapporto non inferiore a 1:500, con l'ubicazione delle opere, con i dati relativi alla superficie fondiaria interessata, alla superficie coperta, al volume, alla altezza del fabbricato, all'area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione, tutto comparato con i dati risultanti dagli strumenti urbanistici o dalle leggi vigenti;
- 4) planimetria della sistemazione degli arredi dell'area circostante, con speciale riferimento a ingressi carrai, recinzioni, alberature, muri di sostegno e pavimentazioni;
- 5) tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche fra loro, normalmente in scala 1/100, quotate

- o orientate, recanti la precisa indicazione della destinazione dei locali e l'orientamento;
- 6) sezioni longitudinali e trasversali normalmente in rapporto 1:100, quotate in base al livello originario di campagna, messe in relazione alla larghezza delle strade e degli altri spazi, con evidenziato altresì il profilo altimetrico dell'andamento del terreno esistente e di progetto;
  - 7) disegni, non inferiore nel rapporto 1:100, di tutti i prospetti dell'opera, completi di riferimenti agli edifici circostanti. Nei prospetti deve essere rappresentato anche il profilo altimetrico dell'andamento del terreno, esistente e di progetto. Qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelli delle facciate aderenti. I prospetti devono riportare in ogni caso la indicazione dei materiali impiegati e del loro colore, delle zoccolature, dei parapetti, delle coperture, dei pluviali in vista, dei volumi tecnici;
  - 8) schema dei collegamenti alla rete principale, per gli impianti idrici, acque bianche e nere con scale non inferiori a 1:500 e schema di allacciamento alla fognatura comunale;
  - 9) nel caso di lavori in edifici esistenti, dovranno essere segnate sugli elaborati di progetto in giallo le demolizioni e in rosso le ricostruzioni o nuove strutture;
  - 10) relazione tecnico-esplicativa;
  - 11) fotografie di idoneo formato riprese da punti diversi del lotto e comprendenti eventuali manufatti confinanti o prossimi;
  - 12) i titolari delle attività indicate nel decreto del Ministro dell'Interno 8.2.1985 sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge 26.7.1965, n. 966 ed al D.P.R. 29.7.1982, n. 577.  
Se si tratta di costruzioni industriali dovranno essere presentati anche tutti i permessi prescritti dalle leggi in vigore (igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro, scarichi rifiuti, esalazioni insalubri).
  - 13) ogni altra documentazione richiesta da leggi o regolamenti in vigore;
  - 14) progetto e relazione tecnica inerente l'impianto termico ai sensi della legge 373 del 30.4.1976; tale documentazione può essere depositata al competente ufficio comunale prima dell'inizio dei lavori.

Dai documenti di progetto dovranno in ogni caso risultare l'ubicazione della centrale termica o di condizionamento,

del deposito dei combustibili, del deposito dei rifiuti solidi urbani.

Le indicazioni di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4) potranno anche essere presentate su di una stessa planimetria.

#### ART. 5 - CONCESSIONE - DURATA ED EFFETTI

Entro 60 giorni dalla domanda, il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia di cui ai successivi articoli, farà conoscere al richiedente le proprie determinazioni.

Qualora il progetto contrasti con le norme del presente Regolamento e con altre norme vigenti, il Sindaco rigetterà la domanda indicandone i motivi.

La concessione è data al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla.

La concessione comporta la corresponsione di un contributo conformemente alle leggi in vigore.

Il rilascio della concessione può essere condizionato all'osservanza di determinate modalità o all'introduzione di modifiche al progetto presentato o ad un ordine particolare di esecuzione dei lavori. Assieme alla concessione sarà consegnata al richiedente una copia del progetto debitamente vistata dall'autorità comunale, copia che dovrà essere tenuta a disposizione nel luogo dei lavori.

La concessione viene pubblicata all'albo pretorio nei 15 giorni successivi a decorrere dal giorno festivo successivo alla data del rilascio della concessione stessa ed è disponibile con i relativi atti di progetto presso la sede comunale, dove chiunque può prenderne visione, previa domanda scritta al Sindaco.

Il Comune ha l'obbligo di rilasciare copia della concessione edilizia a chi ritenga di essere interessato al provvedimento; tale obbligo non si estende al progetto della costruzione essendo sufficiente che l'interessato venga ammesso a prenderne visione.

La concessione è valida per un anno dalla data del rilascio. Le opere non iniziate entro questo termine e quelle iniziate ma rimaste sospese per oltre 9 mesi, non potranno essere intraprese o proseguite se non previa nuova concessione (da ottenersi nei modi previsti dalle precedenti disposizioni)

per la cui richiesta è sufficiente la sola domanda, qualora non vi siano mutamenti di progetto rispetto alla concessione originaria.

Per inizio lavori s'intende l'esecuzione di tutti gli scagvi ed il completamento dei dadi di fondazione, per nuove costruzioni o ampliamenti. Negli altri casi, se non espressamente dichiarato in Comune, l'inizio lavori è quello risultante dalla Concessione Edilizia.

La concessione deve indicare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori che non possono essere superiori rispettivamente a 1 e a 3 anni.

Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori potrà essere concesso in conformità alle norme di cui all'art. 4 della L. 28.1.1977 n. 10.

Ad ogni rilascio di concessione il Comune provvede a riportare su apposita planimetria in scala catastale tenuta a libera visione del pubblico, il fabbricato e la superficie fondiaria ad esso corrispondente, anche ai fini delle disposizioni di cui all'art. 23.

La concessione costituisce una semplice presunzione della conformità delle opere alle leggi ed ai regolamenti, nonché alle reali dimensioni e condizioni del terreno da utilizzare e dei fabbricati circostanti. Essa non esonera pertanto dall'obbligo di attenersi a dette leggi e regolamenti e restano sempre salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, anche se il provvedimento del Sindaco non contenga espressa menzione al riguardo.

Ove nel corso dell'esecuzione delle opere muti il titolare della concessione, ne dovrà essere data immediata notizia al comune ai fini della conseguente voltura della concessione medesima. Detta voltura non costituisce una nuova concessione e pertanto in sede di esame della domanda relativa, è precluso il riesame del progetto già autorizzato.

#### ART. 6 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di 3 anni dalla data di inizio.

La relativa decadenza è dichiarata dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia.

Per inizio dei lavori, agli effetti del presente articolo, si intende la realizzazione di tutte le opere di fondazione risultanti dal progetto approvato.

Per completamento dei lavori s'intende la costruzione delle strutture dell'edificio e tutta la copertura e rifinitura di tutte le superfici esterne.

#### ONEROSITA' DELLA CONCESSIONE

Fatto salvo il regime delle lottizzazioni convenzionate di cui ai successivi artt. 16-17-18-19, la concessione è comunque ed in ogni caso subordinata all'esistenza delle necessarie ed idonee opere di urbanizzazione primaria, e/o alla assunzione da parte del concessionario degli oneri e delle prestazioni stabilite dalla legge in vigore. Il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità rimane subordinato all'esecuzione delle opere ivi previste.

#### ART. 7 - OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA art. 31 L. 457/78

Le opere di manutenzione straordinaria sono soggette ad autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 31 L. 457/1978, autorizzazione che si intende assentita secondo quanto disposto dalla legge n. 94 del 2.3.1982.

La richiesta di autorizzazione deve essere indirizzata al Sindaco con allegata idonea documentazione, in essa compresa qualora dovuta, l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 16 bis della L.P. 06.09.1971, n. 12.

#### ART. 8 - OPERE INTERNE art. 26 L. n. 47 del 28.02.1985

Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche alla sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione di uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 02.04.1968, rispettino le

originarie caratteristiche costruttive, sia strutturali che tipologiche e funzionali delle costruzioni e delle unità immobiliari.

Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al Sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi, ed il rispetto delle norme di sicurezza nonché delle norme igienico-sanitarie vigenti.

#### ART. 9 - OPERE SOGGETTE A SOLA DENUNCIA art. 31 L. 457/78

La realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria avviene sotto la personale responsabilità del committente ed è subordinata a semplice comunicazione, contenente la descrizione dei lavori da effettuarsi, a cura del committente stesso presso i competenti uffici dell'Amministrazione comunale, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Sono lavori di manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano:

- le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture interne (infissi, pavimenti, rivestimenti, tinteggiatura intonaci);
- le opere necessarie a mantenere in efficienza o a rinnovare - per adeguarli alle normali esigenze di servizio - gli impianti tecnologici esistenti;
- le opere di riparazione delle finiture esterne (infissi, tinteggiatura, intonaci, parapetti, manti di copertura, grondaie pluviali);
- la manutenzione del verde privato esistente;
- le opere di riparazione delle recinzioni e dei muri di sostegno;
- i movimenti di terra ad uso agricolo che non modifichino sensibilmente l'andamento del terreno naturale (ricariche del terreno agricolo);
- la costruzione di serre temporanee per sopperire ad esigenze stagionali, purché non stabilmente infisse al suolo e realizzate in materiale e con strutture facilmente rimovibili.

#### ART. 10 - OPERE NON SOGGETTE A CONCESSIONE O A DENUNCIA

Non sono soggette a concessione o a denuncia:

- a) le opere pubbliche da eseguirsi direttamente da

- amministrazioni statali sul terreno demaniale. Tali amministrazioni debbono comunque depositare presso il Sindaco prima dell'inizio di qualsiasi opera, la prova dell'accertamento di cui al II° comma degli artt. 29 e 31 della L. 17.8.1942, n. 1150;
- b) le opere e le installazioni per la segnaletica stradale verticale, in applicazione del Codice della Strada;
  - c) le opere di assoluta urgenza e di necessità immediata, ordinate dal Sindaco;
  - d) la formazione di cantieri.

**ART. 11 - EDIFICI DI PREGIO ARTISTICO O STORICO O SOTTOPOSTI ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO**

Nel caso di opere o lavori nei territori o sugli immobili vincolati dalla L.P. 6.9.1971 n. 12 o interessanti cose immobili vincolate dalla L. 1.6.1939, n. 1039, e da Leggi Provinciali nella medesima materia, l'autorizzazione comunale dovrà essere preceduta dal nulla osta delle competenti autorità.

## CAPO III

## COMMISSIONE EDILIZIA

ART. 12 - COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

E' istituita, con funzioni consultive, una Commissione Edilizia Comunale, la quale esprime il proprio parere oltre che nei casi previsti dal presente Regolamento, anche sui piani di lottizzazione e su tutti quegli argomenti in ordine ai quali il Sindaco lo ritenga opportuno.

Sono membri di diritto della Commissione Edilizia:

- 1) il Sindaco o un Assessore da lui delegato, possibilmente quello ai LL.PP., che la presiede;
- 2) l'Ufficiale Sanitario Comunale;
- 3) il Comandante locale dei Vigili del Fuoco;
- 4) il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, senza diritto di voto.

Sono membri eletti della Commissione Edilizia da nominarsi dal Consiglio Comunale:

- 1) n° 2 Consiglieri Comunali, di cui uno scelto dalle minoranze;
- 2) un ingegnere o architetto;
- 3) due tecnici diplomati esperti in materie edilizie;
- 4) un rappresentante dell'Azienda di Promozione Turistica o della Pro Loco in quanto esistano.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal Segretario comunale.

La Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti, o rappresentanti di enti o associazioni particolarmente interessati.

I membri di nomina elettiva durano in carica sino alla scadenza del rispettivo Consiglio Comunale e possono essere riconfermati.

In ogni caso continueranno a svolgere i loro compiti fino alla nomina dei successori.

Non possono contemporaneamente far parte della Commissione gli ascendenti ed i discendenti, gli affini di I° grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato. Il membro decade o per dimissione volontaria o per assenza ingiustificata alle riunioni per più di tre volte consecutive. Il membro decaduto viene sostituito con la stessa procedura di nomina, il nuovo nominato dura in carica per il restante periodo di validità del membro sostituito.

### FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

La Commissione si riunisce ordinariamente, su convocazione del Presidente ai componenti la Commissione stessa, ogni 2 mesi, e straordinariamente ogni volta che il Presidente lo creda opportuno.

L'avviso di convocazione è comunicato ai membri almeno tre giorni prima di ogni seduta.

Per la validità delle riunioni, che avvengono in seduta segreta, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti (almeno 5).

I pareri della Commissione sono assunti a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La Commissione può sentire, qualora questi ne facciano domanda scritta al Presidente, o convocare, qualora ne ravvisi la necessità i firmatari delle domande di concessione.

Dei pareri espressi dalla Commissione, il Segretario redige un verbale che viene sottoscritto da questi e dal Presidente.

Qualora la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente od indirettamente nel rispetto delle norme interessato uno dei suoi membri questi, se presente, deve denunciare tale sua posizione, astenendosi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento stesso. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale.

L'astensione comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle votazioni.

I membri della Commissione sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori della medesima.

Quando il Sindaco assuma una decisione difforme dal parere della Commissione Edilizia, deve darne comunicazione scritta alla Commissione stessa.

Al fine di facilitare il compito della Commissione Edilizia, la domanda di concessione edilizia ed il progetto allegato, prima di essere presentati all'esame della Commissione stessa, verranno esaminati dall'Ufficiale Sanitario, dal Comandante dei Vigili del Fuoco, se richiesto, e dal Tecnico Comunale i quali dovranno accertare, rilasciando in proposito agli atti un motivato parere scritto, che i documenti rispondono alle prescrizioni seguenti:

- 1) rispondenza alle prescrizioni del presente Regolamento;
- 2) rispondenza alle prescrizioni del Programma di Fabbrica;
- 3) rispondenza della domanda ed allegati a quanto richiesto all'art. 4.

## CAPO IV

## ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

ART. 13 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Il titolare della concessione prima di dare inizio ai lavori, deve chiedere al Sindaco l'approvazione dei punti fissi di linea e di livello (allineamento e quote verticali) cui riferire in concreto i dati di progetto che devono essere osservati scrupolosamente.

Il costruttore è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni.

Il titolare della concessione di cui ai punti b), d), e), f), g), h), i) e l) del precedente art. 3, deve denunciare al Sindaco le date di inizio e rispettivamente di ultimazione.

Nel caso di nuove costruzioni di cui ai punti b) e l) del precedente art. 3, la data di inizio si configura all'escavo di tutte le fondazioni, negli altri casi, per inizio dei lavori si intende quando l'immobile esistente viene in qualunque modo manomesso, al fine di predisporlo agli ampliamenti e alle modifiche autorizzate.

Nel caso di opere di urbanizzazione, relative alla lottizzazione di aree, l'inizio dei lavori si configura nei primi movimenti di terra e l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione di lottizzazione.

In mancanza delle dichiarazioni di cui al presente articolo, sono assunte come data di inizio dei lavori la data della concessione acostruire e come data di ultimazione quella dell'accertamento comunale.

La denuncia d'inizio deve essere sottoscritta anche dall'assuntore e dall'eventuale direttore dei lavori e deve contenere l'indicazione del domicilio (ved. precedente art. 4).

ART. 14 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI, ABITABILITA' E AGIBILITA'

Ove il titolare della concessione non porti a compimento le opere e ove le condizioni di cui l'immobile rimasto siano pregiudizievoli alla buona sistemazione urbanistica del territorio comunale, il Sindaco - udito il parere della Commissione Edilizia - potrà adottare nei confronti del titolare, previa diffida, i provvedimenti previsti dal capo I della Legge n° 47 del 28.02.1985.

Prima di usare i fabbricati ed i manufatti il titolare della concessione deve chiedere al Sindaco il certificato di abitabilità per gli edifici comprendenti locali di cui al

successivo capo III o di agibilità per gli altri manufatti, allegando alla domanda il certificato di collaudo, rilasciato da un tecnico iscritto all'albo professionale, nell'ambito delle competenze previste dalla legge e comunque in persona diversa dal progettista e dal direttore dei lavori, e dalla certificazione dell'avvenuto accatastamento (NCEU).

Il Sindaco, previa ispezione dell'Ufficiale Sanitario, rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità, qualora riscontri che le opere sono state realizzate conformemente alle esigenze di ordine igienico-sanitario. Per i locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie elencate nel D.M. 16.2.1982 n° 577, e per gli edifici civili nei quali siano installate centrali termiche con potenza superiore a 100.000 Kcal/h, deposito di combustibili liquidi, di gas compressi o liquefatti, dovrà essere allegato alla domanda di abitabilità il certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal competente Ufficio dei Vigili del Fuoco (ex legge n. 818 dd. 7.12.1984).

#### ART. 15 - PROVVEDIMENTI PER OPERE NON AUTORIZZATE O ESEGUITE IN DIFFORMITA'

La vigilanza sulle costruzioni che si eseguono sul territorio del Comune spetta al Sindaco, che si varrà dei funzionari ed agenti comunali e di altro modo di controllo in conformità a quanto dispongono le letti vigenti: art. 32 L. 17.8.1942, n. 1150: "Attribuzione del Sindaco per la vigilanza sulle costruzioni" e legge n. 10 del 30.1.1977 art. 15 e legge n. 47 del 28.2.1985 art. 4.

Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono, nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge e dei regolamenti alle prescrizioni fissate nella concessione di costruzione.

Qualora sia constatata l'inosservanza delle dette norme, prescrizioni e modalità esclusive, il Sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultano necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino.

L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro 45 giorni dalla notificazione di esso il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

Le opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali, e le opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici o le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione verranno regolamentate secondo disposizioni e sanzioni definite dagli artt. 7, 8, 12, 13, 14 L. n. 47 dd.

28.2.1985.

Le varianti in corso d'opera potranno essere eseguite solo per lavori conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche alla sagoma né delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle Leggi n. 1089 dd. 1.6.1939 e n. 1497 dd. 29.6.1939, e successive modificazioni ed integrazioni e non devono comunque riguardare interventi di restauro, come definiti dall'art. 31 della L. n. 457 dd. 5.8.1978.

L'approvazione della variante deve comunque essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione lavori. La mancata richiesta di approvazione delle varianti non comporta l'applicazione delle norme previste nell'art. 17 L. 28.1.1977, n. 10 e art. 20 L. 28.2.1985, n. 47.

## CAPO V

## LOTTIZZAZIONI

ART. 16 - LOTTIZZAZIONI DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO

Chiunque voglia procedere alla lottizzazione di terreni a scopo edilizio, deve sottoporre al Comune il relativo progetto ed astenersi dal darvi anche solo in parte esecuzione, fino a quando il Comune non lo abbia autorizzato. L'autorizzazione è data - fatte salve le disposizioni previste dalle vigenti norme di legge - con deliberazione del Consiglio comunale, con la quale è anche approvata la convenzione relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria a carico del lottizzante, secondo le norme in vigore.

ART. 17 - DOMANDA DI LOTTIZZAZIONE E DOCUMENTI A CORREDO

Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo, il lottizzante deve presentare al Sindaco domanda in carta legale.

Alla domanda deve essere allegato in duplice copia il progetto di lottizzazione, composto, ogni qual volta ciò sia necessario, dai seguenti elaborati:

- 1) stralcio delle previsioni del Piano Urbanistico Provinciale e Programma di Fabbricazione relativo alla zona oggetto del piano di lottizzazione ed esteso anche nelle zone adiacenti in modo che risultino chiare le connessioni con le altre parti del territorio comunale;
- 2) il titolo idoneo (rappresentanza sociale, procura, ecc.) necessario a dimostrare il tipo di diritto esercitato sulle aree interessate al progetto;
- 3) stato di fatto della zona: planimetria generale orientata comprendente le proprietà soggette al piano di lottizzazione, in scala 1:500, sulla quale dovranno essere indicati:
  - i dati catastali;
  - le aree interessate al progetto con la distinzione tra le aree destinate ad uso privato e quelle destinate ad uso pubblico (strade, piazze, parcheggi, aree per attrezzature di interesse collettivo e di interesse pubblico, giardini pubblici, ecc.);
  - descrizione della natura geologica del terreno;
  - tutti i fabbricati esistenti nella zona compresa nella planimetria, con indicazione, per ciascuno, dei piani, della loro utilizzazione (se residenziale, industriale

- o per servizi pubblici);
- 4) planimetria generale con curve di livello quotate, del progetto del piano di lottizzazione, in scala 1:500 o 1:200 a seconda delle dimensioni del piano, con l'indicazione dell'organizzazione planimetrica dei fabbricati, della rete viabile, degli spazi verdi ed eventuali percorsi stradali, e del profilo altimetrico degli stessi, con le sezioni più significative;
  - 5) per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria: planimetria quotata in scala 1:500 - 1:200 del progetto delle opere di urbanizzazione primaria e cioè:
    - a) strade di lottizzazione, con specificato il tipo di pavimentazione;
    - b) spazi riservati a parcheggio sia pubblico che privato;
    - c) rete dell'impianto di fognatura per lo smaltimento delle acque nere e bianche, precisando dimensionamento materiali impiegati, sistema di smaltimento finale;
    - d) rete idrica: con precisazione dei materiali e delle modalità di approvvigionamento e di allacciamento alla rete esistente per l'acquedotto, con l'indicazione delle posizioni degli idranti;
    - e) indicazione della rete di distribuzione di eventuali cabine dell'energia elettrica, del gas (se esiste o se è prevista) (sia aerea che sotterranea);
    - f) rete di illuminazione pubblica; il progetto che deve specificare il tipo di sostegno dei corpi illuminanti e le relative ubicazioni, va esteso a tutto il tracciato viario e deve anche prevedere le modalità di allacciamento alla rete esistente;
  - 6) relazione che illustri i criteri informatori del piano di lottizzazione e la sua realizzazione;
  - 7) schema di convenzione il quale deve precisare:
    - le caratteristiche del piano proposto (volume complessivo costruibile, aree complessive delle superfici ad uso privato ed uso pubblico);
    - superficie totale delle aree ad uso pubblico, distinte per destinazione stradale (strade, verde pubblico, ecc.);
    - opere di urbanizzazione primaria con la descrizione di massima delle opere da eseguirsi e dei tempi della loro realizzazione;
    - periodo di validità del piano non superiore a 10 anni ed eventuali tempi di attuazione;
    - garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

ART. 18 - ONERI SOSTITUTIVI DELLA CONCESSIONE DI AREE E  
DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE  
SECONDARIA

Il Comune può convenire, in sede di predisposizione della convenzione di cui ai precedenti articoli, che l'accordo degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché alla cessione delle aree necessarie per tali opere, avvenga mediante il versamento di una somma corrispondente al valore delle opere e delle aree stesse. Del pari, può convenirsi nella medesima forma che in luogo della parziale cessione delle aree per singole opere, vengano cedute integralmente, per la quota corrispondente, le aree occorrenti per una o per alcune soltanto di tali opere.

ART. 19 - CAUZIONE

Con la convenzione di cui ai precedenti articoli, verranno stabilite le modalità di versamento della cauzione, la quale non potrà essere inferiore al 25% del complesso degli oneri posti a carico del lottizzante.

## T I T O L O II

## D I S C I P L I N A U R B A N I S T I C A

## CAPO I

INDICI DI FABBRICAZIONE - ELEMENTI GEOMETRICI  
E DEFINIZIONI PARTICOLARIART. 20 - INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE

Con il presente articolo si disciplinano le indagini e le relazioni da espletare a supporto di progetti per opere ed interventi soggetti a concessione edilizia, in osservanza a:

- L. 2 febbraio 1974 n° 64: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
- D.M. 11.3.1988: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";
- D.P.R. 24.5.1988 n° 236 (attuazione direttive C.E.E.).

Tipo di relazione (geologica e/o geotecnica) e grado di approfondimento delle indagini geognostiche sono funzione della classificazione dell'area di intervento come indicato nella carta di sintesi geologica.

In base a tale classificazione il territorio può essere suddiviso in: 1) aree a rischio geologico, 2) aree di controllo geologico e 3) aree geologicamente sicure.

## 1) AREE A RISCHIO GEOLOGICO

In tali aree, per i particolari caratteri geologici ed idrogeologici del suolo, ogni intervento può essere causa di gravi danni, o comunque è soggetto ad un altro grado di pericolosità.

Le aree ricadenti in questa classe sono caratterizzate da fenomeni gravi e/o di vasta estensione; eventuali opere sistematorie potranno sicuramente ridurre il rischio per l'edificato esistente ma non potranno garantire la sicurezza di nuovi insediamenti, pertanto non sono ammesse variazioni di destinazione a fini urbanistici ed edilizi.

Nelle aree predette è permesso eseguire solo opere inerenti la difesa ed il consolidamento del suolo o del sottosuolo. Gli edifici esistenti possono essere ampliati non oltre il 10% del volume esistente al fine esclusivo di

garantirne la funzionalità, ove lo consentano specifiche relazioni geologiche e geotecniche.

In queste aree è ammessa inoltre la realizzazione di opere minori di infrastrutturazione del territorio purchè specifiche relazioni ne accertino la fattibilità.

## 2) AREE DI CONTROLLO GEOLOGICO

Tali aree si suddividono in 5 categorie:

2a) **Aree critiche recuperabili:** aree che, pur essendo interessate da dissesti (frane in atto o potenziali, sprofondamenti, valanghe, alluvioni, ecc), possono essere recuperate, con adeguati interventi sistematori, in virtù della loro limitata estensione.

In tali aree è sconsigliato qualunque intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia fatte salve le opere inerenti alla difesa ed al consolidamento del suolo e del sottosuolo. Ogni intervento dove necessiti la concessione edilizia deve essere corredata da un idoneo progetto di sistemazione supportato da adeguata relazione geologica e geotecnica.

Qualsiasi edificio dovrà comunque essere realizzato dopo la costruzione ed il collaudo delle opere di difesa.

2b) **Aree con penalità gravi o medie:** aree in cui, per ogni tipo di intervento, gli aspetti litologici, morfologici ed idrogeologici richiedono grande attenzione. E' richiesta la presentazione di una relazione geologica e di una relazione geotecnica basate su studi ed indagini geognostiche approfondite ed estese alla possibile area di influenza;

2c) **Aree con penalità leggere:** aree in cui gli aspetti litologici ed idrogeologici richiedono la presentazione della sola relazione geotecnica per interventi di modesta entità (superficie fino a 300 mq, altezze fuori terra fino a 8,50 m, profondità di scavo fino a 2,50 m) e l'esecuzione di studi ed indagini limitate al sito dell'intervento, fermo restando l'obbligo di relazioni geologiche per costruzioni di dimensioni superiori a quelle sopra specificate e per tutti gli altri interventi (manufatti di materiali sciolti, gallerie e manufatti sotterranei, fronti di scavo, opere su grandi aree, discariche e colmate, emungimenti di falde idriche, consolidamenti di terreni ed ancoraggi).

2d) **Aree di rispetto idrogeologico:** aree di protezione per le sorgenti captate ad uso potabile e per quelle selezionate dal P.U.P., individuate in base all'art. 6 del D.P.R. 24.05.1988 n° 236. In queste aree è vietato l'inserimento di fognature e di pozzi perdenti ed in particolare sono vietate le seguenti attività:

- dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- accumulo di concimi organici;

- dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- apertura di cave e pozzi;
- discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- impianti di trattamento di rifiuti;
- pascolo e stazzo di bestiame;
- cisterne di idrocarburi anche destinate al solo uso domestico.

Ogni intervento dove necessiti la concessione edilizia deve essere corredata di idonea progettazione completa di una relazione geologica che definisca le caratteristiche della circolazione idrica sotterranea, ne garantisca la tutele, ed indichi le modalità con cui deve essere realizzato l'intervento.

2e) Aree con insufficienti conoscenze di sottosuolo: sono aree non urbanizzate in cui le conoscenze geologiche e geotecniche del sottosuolo sono carenti e non permettono la classificazione. Qualsiasi eventuale intervento (ad esempio strada forestale, elettrodotto, acquedotto, ecc) richiede l'esecuzione di una adeguata relazione geologica e geotecnica.

### 3) AREE GEOLOGICAMENTE SICURE

Le aree geologicamente sicure si suddividono in:

3a) Aree senza penalità: aree geologicamente sicure di buone caratteristiche geotecniche.

Aree in cui non è richiesta la presentazione di relazioni geologica e geotecnica nel caso di:

- costruzione edilizia di civile abitazione, con relativi scavi e riporti quando non vengano superati:
  - a) superficie totale massima in planimetria 150 mq;
  - b) altezza massima fuori terra di 8,50 m;
  - c) profondità massima di scavo 2,50 m.
- strade con larghezza massima di 3,00 m;
- scavi di sbancamento altezza massima pari a 2,50 m;
- discariche di soli inerti per volumetrie totali non superiori a 5.000 mc;
- recinzioni di qualunque tipo.

Per gli interventi sopra specificati i calcoli geotecnici possono essere omessi, ma l'idoneità delle soluzioni progettuali da adottare e del sistema di smaltimento delle acque deve essere motivata con apposita relazione firmata dal progettista o da un tecnico abilitato.

Tutti gli interventi non contemplati nei punti precedenti quali, ad esempio, manufatti di materiali sciolti, gallerie e manufatti sotterranei, fronti di scavo, opere su grandi aree, discariche e colmate, emungimento di falde idriche, consolidamento di terreni ed ancoraggi, devono essere supportati da relazione geologica e relazione geotecnica basate su specifiche indagini geognostiche.

3b) **Aree di protezione idrogeologica:** aree nelle quali, per l'elevata permeabilità dei terreni, gli scarichi in suolo possono essere causa di inquinamento di corpi idrici di particolare importanza.

I progetti di interventi che ricadono in queste aree devono comprendere una relazione analoga a quanto prescritto al precedente punto 3a), fermo restando le limitazioni per tipologia e dimensioni, quando:

- o non comportano scarichi in suolo;
- o questi ultimi sono limitati alle sole acque bianche o alle acque nere, con preventiva decantazione, di singole abitazioni ad uso civile.

#### ART. 21 - INDICI DI FABBRICAZIONE

Per l'edificazione delle singole zone del territorio comunale vengono definiti i seguenti indici:

- densità edilizia fondiaria;

Per densità edilizia fondiaria si intende il rapporto fra volume del fabbricato e superficie fondiaria edificabile del lotto ad esso corrispondente.

Qualora un lotto interessi due o più zone aventi diversa densità edilizia, possono sommarsi, ai fini della determinazione del volume costruibile, i relativi volumi, purchè le zone siano omogenee tra loro per destinazione funzionale.

#### ART. 22 - DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI

Ai fini dell'applicazione delle norme del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni e metodi di misurazione:

- a) **superficie del lotto:** è quella superficie reale di terreno, accorpato, misurata in proiezione orizzontale.

Si considerano facenti parte del lotto, a solo effetto del raggiungimento della superficie minima prevista dalle norme urbanistiche e non per quanto attiene il rapporto superficie-volume edificabile, anche le strade in


comproprietà (in quest'ultimo caso, per la quota di percentuale di competenza del proprietario del lotto). Del pari, possono computarsi ai medesimi fini di cui al comma precedente, anche quelle parti del lotto, eventualmente aventi una diversa destinazione di zona. L'uso edilizio dei lotti irregolari non modificabili, esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, potrà essere consentito purchè la superficie a disposizione non sia inferiore del 20% di quella del lotto minimo prevista per le singole zone. Il lotto si intende non modificabile quando esso sia circondato da strade pubbliche o private esistenti, ferrovie, corsi d'acqua, ovvero da lotti già edificati.

- b) superficie coperta: è l'area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti fuori terra del fabbricato, con esclusione degli sporti di gronda e delle pensiline e dei balconi con sporto non superiore a ml. 1.50. I poggiali aperti si computano, agli effetti della superficie coperta, in ragione di 1/3 della loro proiezione orizzontale.
- c) altezza del fabbricato: ai fini della determinazione dell'altezza massima del fabbricato, si assume che: la linea mediana del timpano o delle falde di copertura, misurata all'estradosso del tetto a meno del manto di copertura o l'estradosso dell'ultimo solaio di copertura nel caso di tetti piani, devono essere in ogni punto contenuti fra la superficie del terreno considerato allo stato naturale, ed il piano virtuale ad essa parallelo, portato sulla verticale all'altezza consentita dalle norme riferentesi alle singole zone. Tuttavia qualora il piano di spiccato del fabbricato risulti in tutto o in parte a quota inferiore rispetto all'andamento naturale del terreno, sarà presa in considerazione la superficie del terreno risultante dallo sbancamento. L'applicazione della presente norma sarà effettuata sulla base dei disegni allegati. Oltre il limite di altezza così definito nella lettera c), è ammessa la costruzione di volumi tecnici e di servizio purchè arretrati di una distanza pari alla maggior altezza usufruita.
- d) volume del fabbricato: misurando l'altezza come dal punto c) è il volume dell'edificio emergente dal terreno, considerato allo stato naturale, o dal piano di spiccato qualora questo sia ricavato a livello inferiore, ivi comprese logge rientranti e balconi chiusi su cinque lati. Sono esclusi dal volume i porticati liberi al piano

terra, eccettuati i vani per scale, ascensori o portinerie.

- e) distacco tra le costruzioni, dai confini e dalle strade: è il distacco minimo misurato in proiezione orizzontale, che deve intercorrere in ogni punto e in tutte le direzioni, tra la proiezione orizzontale dell'edificio (con esclusione delle sporgenze delle falde di copertura, dei poggioli aperti purchè non aggettati più di m. 1.20 e delle pensiline) ed il confine di proprietà, il ciglio stradale, la proiezione degli edifici finiti.

## RIFERIMENTO ALL'ART. 22 LETTERA C



ART. 23 - ASSERVIMENTO DELLE AREE ALLE COSTRUZIONI

Nei casi in cui siano imposti dalle norme urbanistiche relative alle singole zone limiti di volumetria, l'utilizzazione di una determinata area fa sorgere un vincolo di inedificabilità sull'area stessa, per l'estensione necessaria al rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-superficie coperta. Pertanto, ogni qualvolta, al fine di determinare la volumetria consentita o il rapporto di copertura ammesso, sia preso in considerazione in sede di rilascio di una concessione, un determinato lotto, non è consentito enucleare successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto, ai fini di un'utilizzazione per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente a quella necessaria a mantenere il rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-superficie coperta, in vigore al momento in cui venga richiesta la successiva autorizzazione. Le norme di cui ai commi precedenti, si applicano anche agli edifici preesistenti all'entrata in vigore delle presenti norme, nel senso che ogni volume edilizio esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte, di proprietà della ditta intestataria del fabbricato, sino a raggiungere il valore dei relativi indici di volumetria o di copertura.

## CAPO II

## NORME DI ZONA

ART. 24 - PRESCRIZIONI GENERALI

L'attività edilizia e l'urbanizzazione dei suoli sono ammesse soltanto nelle zone espressamente indicate dal Programma di Fabbricazione, conformemente alla destinazione e con le caratteristiche delle norme stabilite dal presente Regolamento.

Solo eccezionalmente il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale e nel rispetto delle vigenti leggi, ha facoltà di derogare alle disposizioni del presente Regolamento, limitatamente ai casi di edifici e di impianti pubblici o di interesse pubblico.

ART. 25 - PARCHEGGI PER GLI EDIFICI

Per le nuove costruzioni ed ampliamenti in qualunque zona ad eccezione delle zone produttive e per attrezzature ed impianti di interesse generale, è prescritto l'obbligo di ricavare all'interno del lotto appositi spazi per parcheggi, in misura non inferiore a mq. 1 per ogni 10 mc. di costruzione, esclusi gli spazi di manovra; ad eccezione degli esercizi alberghieri, almeno la metà di detti spazi dovranno essere ricavati nell'interno del fabbricato o in autorimesse sotterranee.

Qualora siano presenti destinazioni di carattere integrativo commerciale, produttivo o terziario le superfici di cui al comma precedente saranno in ragione di 4 mq. per ogni 20 mc. di costruzione.

ART. 26 - DESTINAZIONE DI CARATTERISTICHE EDILIZIE DELLE ZONE

Le caratteristiche edilizie e l'utilizzazione delle diverse zone in rapporto alla loro destinazione urbanistica, sono definite dai seguenti articoli in corrispondenza con la grafia del Programma di Fabbricazione e secondo le indicazioni della tabella riassuntiva delle norme urbanistiche.

Detta tabella contiene:

- a) la denominazione della zona;
- b) il riferimento agli articoli del presente Regolamento;
- c) l'indice di utilizzazione edilizia o densità edilizia fondiaria del lotto, espresso in mc/mq;

- d) l'altezza massima in ml;
- e) la distanza minima dal ciglio stradale, espressa in ml;
- f) la distanza minima dai confini del lotto, espressa in ml;
- g) il distacco minimo tra fabbricati, espresso in ml;
- h) eventuali altre norme.

In caso di diffidenza tra i diversi elaborati grafici facenti parte del Programma di Fabbricazione, prevalgono le indicazioni contenute nelle tavole a scala catastale, mentre in caso di divergenza fra il Regolamento Edilizio e la tabella riassuntiva delle norme urbanistiche, prevalgono le indicazioni contenute nel Regolamento Edilizio.

#### ART. 27 - ZONE TERRITORIALMENTE OMOGENEE

Il territorio comunale, secondo la grafia del Programma di Fabbricazione, è suddiviso in:

- 1) Centri storici
- 2) Zone residenziali
- 3) Zone per attrezzature pubbliche
- 4) Aree per attività produttive
- 5) Area produttiva di interesse locale
- 6) Aree di rispetto stradale e cimiteriale
- 7) Zone di rispetto storico, ambientale e paesistico
- 8) Aree agricole di interesse primario
- 9) Aree agricole di interesse secondario
- 10) Aree a bosco
- 11) Aree soggette ad erosione e frane
- 12) Aree estrattive
- 13) Zone di verde pubblico
- 14) Zone per alberghi e colonie
- 15) Aree di interesse archeologico non vincolate
- 16) Biotopi
- 17) Aree a rischio geologico ed idrogeologico

#### ART. 28 - CENTRI STORICI

In tali zone operano le norme previste dal P.G.T I S.

#### ART. 29 - ZONE RESIDENZIALI

In queste zone sono ammessi gli insediamenti residenziali. Sono inoltre consentiti: gli alberghi, i negozi, le botteghe artigiane, gli uffici, i locali di spettacolo e ritrovo e le attività comunque connesse con la residenza, purchè non moleste, non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro.

In dette zone l'edificazione è subordinata, entro i parametri eventualmente individuati dalla grafia del

Programma di Fabbricazione, all'approvazione di una lottizzazione convenzionata.

Per tutte le costruzioni valgono le seguenti norme:

- 1) densità edilizia fondata:  
Non può essere superiore a 1,8 mc/mq;
- 2) Superficie minima del lotto:  
Non deve essere inferiore a 600 mq.;
- 3) Indice massimo di copertura:  
Non deve essere inferiore al 30%;
- 4) Superficie coperta minima:  
Non deve essere inferiore a 100 mq.;
- 5) Altezza del fabbricato:  
Non potrà superare i metri 10,5 (dieci virgola cinque) né essere inferiore a metri 5,50;
- 6) Distanza minima dal ciglio della strada:  
Non deve essere inferiore a quanto stabilito dall'art. 46 del presente regolamento;
- 7) Distanza minima dal confine:  
Non deve essere inferiore a metri 5; per costruire a distanza dai confini inferiore a quella sopradetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra le costruzioni;
- 8) Distacco minimo tra i fabbricati:  
Non deve essere inferiore a metri 10 (dieci).

#### ART. 30 - ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE

Tali zone sono destinate alla realizzazione delle attrezzature urbane cioè degli edifici, per il culto, l'istruzione, la cultura, la sanità, lo sport, la pubblica amministrazione, nonchè per la costruzione degli impianti tecnologici pubblici (mercati, macelli, impianti di depurazione, ecc.) e di interesse generale (ospedali, carceri, ecc.).

Valgono le seguenti norme:

- indice di copertura:  
non potrà superare il 40% della superficie del lotto;
- altezza massima:  
non potrà superare i m. 12,50;
- distanza dal ciglio della strada:  
non deve essere inferiore alle distanze minime previste dall' articolo 46;
- distanza dal confine:  
non deve essere inferiore a m. 5.

E' ammessa la deroga alle precedenti norme al fine di soddisfare particolari esigenze di ordine distributivo e

tecnologico, peculiari di ogni specifica tipologia di servizio pubblico. Tale deroga dovrà in ogni caso seguire le procedure di legge.

#### ART. 31 - AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

In queste zone sono ammessi soltanto gli insediamenti artigianali, i depositi e le attività commerciali con la produzione - con l'esclusione di edifici ad uso abitazione di qualsiasi tipo - eccetto quelli adibiti ad alloggio del proprietario o del custode, ad uffici, assistenza e ristoro degli addetti.

Valgono le seguenti norme:

- 1) Superficie fondiaria:  
Non deve essere inferiore a 2.000 (duemila) metri quadrati;
- 2) Indice di copertura:  
Non deve essere inferiore al 50% della superficie del lotto;
- 3) Altezza massima:  
Non deve superare 8 (otto) metri, ad eccezione dei volumi tecnici;
- 4) Il volume massimo da destinarsi ad abitazione non potrà superare i 400 metri cubi;
- 5) Distanza dal ciglio della strada:  
Non dovrà essere inferiore a metri 10 (dieci);
- 6) Distanza dai confini:  
Non deve essere inferiore a metri 5 (cinque);
- 7) Parcheggi:  
All'interno del lotto deve essere riservata a parcheggio un'area non inferiore al 10% della superficie fondiaria;
- 8) Verde alberato:  
Almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde con essenze ad alto fusto nella quantità minima di uno ogni 50 mq.;
- 9) E' consentito l'apertura dei fabbricati esistenti in zona artigianale in data anteriore l'entrata in vigore del P.d.F. prescindendo dalla superficie minima del lotto. L'apertura potrà essere realizzata nel rispetto di tutte le altre norme previste dall'articolo 31.

#### ART. 32 - AREE DI RISPETTO STRADALE E CIMITERIALE

In tali aree è vietata l'edificazione.

Eventuali ampliamenti di edifici esistenti potranno essere effettuati in conformità di quanto stabilito dal D.P.G.P. n° 492 d.d. 18/12/1987 a condizione che siano rispettate tutte

le norme della zona in cui ricade l'edificio interessato.

#### ART. 33 - AREE DI RISPETTO STORICO AMBIENTALE E PAESISTICO

Nelle aree di rispetto storico ambientale e paesistico sono ammesse le seguenti opere:

- recupero di unità edilizie esistenti tramite interventi di ristrutturazione interna di cui all'art. 17 della normativa del P.G.T.I.S., qualora tali unità non siano individuate e catalogate dal P.G.T.I.S. come edifici sparsi di interesse storico-artistico. Per tali unità sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento statico;
- le operazioni necessarie per il razionale mantenimento e trasformazione delle colture agricole;
- il ripristino di manufatti ed opere quali recinzioni, muri di contenimento, canali e simili, con materiali e forme tradizionali;
- la creazione di tracciati viari e di parcheggi di superficie purchè non ostacolino visuali significative e vengano realizzati con materiali tradizionali;
- la realizzazione di aree a verde pubblico.

In dette aree sono vietate:

- le nuove costruzioni;
- la modifica dell'andamento naturale del terreno;
- la demolizione di recinzioni o muri di contenimento in pietrame a vista.

#### ART. 34 - AREE AGRICOLE DI INTERESSE PRIMARIO

Nelle aree destinate all'agricoltura possono collocarsi solo attività produttive agricole con relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali. Vi sono consentiti - nel rispetto degli strumenti urbanistici - esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di:

- a) manufatti e infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività produttive agricole e zootechniche. L'altezza massima delle costruzioni sarà di m 7,50 con un numero massimo di due piani fuori terra. La distanza minima dai confini sarà di m 5,50 e fra le costruzioni di m 11,00. Per le distanze dal ciglio stradale valgono le norme di cui all'art. 47.

La densità edilizia max sarà pari a 0,25 mc/mq.

Il lotto minimo sarà pari a mq. 2.000.

- b) Fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella

misura di un alloggio per impresa agricola per un volume max di 400 mc residenziali, sempreché il conduttore dell'impresa risulti iscritto all'Albo degli Imprenditori Agricoli - Sezione Prima.  
L'altezza max e la distanza dai confini come alla lettera a).

Il rilascio delle concessioni concernenti la realizzazione delle opere di cui alle lettere a) b) del precedente comma è subordinato al parere, in ordine alla congruità delle opere medesime rispetto alle esigenze dell'imprenditore agricolo e di quelle relative alla conduzione dei fondi, da esprimersi dalla commissione di cui all'art. 83 della L.P. del 26 novembre 1976, n° 39.

Gli edifici esistenti e destinati ad uso diverso da quello consentito alle lettere a) b), possono essere ampliati al solo fine esclusivo di garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai piani comprensoriali. Fino all'entrata in vigore di tali piani o di loro varianti, tale ampliamento può essere concesso, nel rispetto degli strumenti urbanistici, per un massimo del 10% del volume esistente all'entrata in vigore della L.P. 9.11.1987 n° 26 (nuovo PUP) e previa autorizzazione della Giunta Provinciale qualora sia necessario un ampliamento maggiore.

#### ART. 35 - AREE AGRICOLE DI INTERESSE SECONDARIO

Nelle aree predette si possono insediare esclusivamente edifici destinati alle attività produttive agricole con relativi impianti e strutture, con l'esclusione di quelle per la conservazione e la trasformazione di prodotti agricoli a scala industriale.

Vi sono consentiti esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di:

1. manufatti ed infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività agricole o zootecniche;
2. fabbricati rurali ad uso abitativo e loro pertinenze nella misura di un alloggio per impresa agricola.

Per i fabbricati di nuova edificazione valgono le seguenti norme:

1. densità edilizia fondata: per le abitazioni non può essere superiore a 0,03 mc./mq.; per i manufatti attinenti lo svolgimento dell'attività agricola non può essere superiore a 0,30 mc./mq.;
2. superficie del lotto: non può essere inferiore a 10.000 mq.;
3. altezza del fabbricato: non può essere superiore a 8,00 m.;

4. distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'art. 47 relativo alle "Strade" del presente Regolamento;
5. distanza dai confini: non può essere inferiore a 5,00 m., per costruire a distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra i fabbricati;
6. distanza tra i fabbricati: non deve essere inferiore a 10,00 m., nel rispetto comunque dell'art. 56 "Impianti a servizio dell'agricoltura" del presente Regolamento;
7. volume da destinare ad abitazione: non può essere superiore a 400 mc. e non può essere superiore ad 1/5 del volume totale.

La parte di fabbricato destinata ad abitazione deve essere realizzata contemporaneamente o posteriormente alla struttura produttiva.

Per gli edifici esistenti è consentita l'adozione di una percentuale volumetrica supplementare, non superiore al 10% del volume esistente, nel rispetto delle norme relative alle altezze ed alle distanze del comma precedente. Se l'edificio è di antica origine o comunque legato a funzioni tradizionali, l'aumento di volume deve essere progettato nel rispetto dei caratteri tipologici, architettonici e costruttivi.

La norma del comma precedente non si applica agli edifici che abbiano già subito aumenti di volume successivamente al 30/1/1979 data di approvazione del P.F..

#### ART. 36 - AREE A BOSCO

Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo e destinate alla protezione del territorio ed alla coltivazione del bosco nelle quali va razionalizzata e potenziata l'attività di forestazione.

Nell'ambito delle aree a bosco possono essere ammesse solo le attività e gli interventi previsti dal piano generale forestale provinciale e dai piani di assestamento forestale nonché i lavori di sistemazione idraulico-forestale. Sono quindi esclusi interventi che non siano direttamente ed esclusivamente connessi a tali attività.

Sono vietati insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione.

Gli edifici esistenti alla data di approvazione del P.U.C. potranno subire interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria, risanamento statico ed igienico, al fine di garantire la funzionalità del volume esistente alla data di approvazione del P.d.F.

Qualora l'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste autorizzi nel rispetto delle procedure di V.I.A. il cambio di coltura, l'area oggetto di tale provvedimento sarà equiparata per tutti gli effetti urbanistici a zona Agricola Normale Primaria del P.d.F.

#### ART. 37 - AREE A PASCOLO

Nell'ambito delle aree a pascolo possono essere ammessi esclusivamente interventi edilizi ed urbanistici miranti alla ristrutturazione dei manufatti destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti ovvero di strutture e infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia. E' altresì consentita la destinazione d'uso agritouristica.

#### ART. 38 - AREE SOGGETTE AD EROSIONE E FRANE

In tali zone è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia fatte salve le opere inerenti alla difesa ed al consolidamento del suolo e sottosuolo. Ogni attività è comunque soggetta all'osservanza delle prescrizioni specificamente previste dall'art. 20.

#### ART. 39 - AREE ESTRATTIVE

Ogni attività nell'ambito di tali zone dovrà essere effettuata in conformità del "Programma Comunale pluriennale delle sostanze minerali" approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n° 36 in data 30 ottobre 1986.

#### ART. 40 - ZONE DI VERDE PUBBLICO

Tali zone sono destinate alla conservazione e alla creazione dei parchi urbani e delle attrezzature sportive.

Sono consentite unicamente costruzioni che integrano la destinazione di zona e cioè attrezzature per lo svago e lo sport, chioschi per bar e per la vendita di oggetti di interesse pubblico.

Tali costruzioni dovranno rispettare le alberature esistenti.

Valgono le seguenti norme:

1) densità edilizia fondiaria:

- non deve superare 0,1 mc/mq.;
- 2) altezza massima:  
non deve superare m. 3,50. Essa può essere derogata solo per particolari esigenze relative agli impianti sportivi;
- 3) superficie coperta:  
i chioschi non potranno avere una superficie coperta superiore a mq. 30;
- 4) parcheggi:  
almeno il 5% dell'area sarà riservata a parcheggio, piantumato con essenze ad alto fusto.
- 5) distanza dal ciglio delle strade: non deve essere inferiore a quanto stabilito dall'art. 46 del presente Regolamento.

#### ART. 41 - ZONE DI VERDE PRIVATO

In tali zone è prescritta la manutenzione e valorizzazione delle alberature e del manto erboso. E' consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti che potranno essere ampliati, una sola volta, nella misura del 15% senza aumenti di altezza e rispettando una distanza minima dai confini di ml. 5,00.

#### ART. 42 - ZONE PER ALBERGHI E COLONIE

In tali zone possono essere costruiti esclusivamente esercizi alberghieri e colonie.

Non è ammesso il cambiamento di destinazione d'uso degli alberghi e colonie esistenti.

Le costruzioni dovranno rispettare le seguenti norme:

- lotto minimo: mq. 1000
- altezza massima: m. 12,00
- distanza minima dai confini del lotto: m. 5,0
- distanza dal ciglio strada: m. 5,0
- indice di fabbricabilità: mc/mq. 3,00.

#### ART. 43 - AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO NON VINCOLATE

Nelle aree di interesse archeologico ogni lavoro di trasformazione ed ogni costruzione dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Beni Archeologici della Provincia Autonoma di Trento.

#### ART. 44 - BIOTOPI

Per i biotopi valgono le Norme per la salvaguardia previste dalla L.P. 23 giugno 1986 n° 14.

Per ciascun biotopo, al fine di evitare l'alterazione, diretta o indiretta, degli elementi caratteristici che lo compongono, sono definiti i relativi vincoli di tutela.

I vincoli di tutela comportano necessariamente:

- a) il divieto di modificare e alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo
- b) il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno.
- c) il divieto di coltivare cave e torbiere e la revoca di diritto delle autorizzazioni a tal fine eventualmente già concesse.

#### ART. 45 - AREE A RISCHIO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO

Sono aree a rischio geologico ed idrogeologico quelle dove per i particolari caratteri geologici e idrogeologici del suolo ogni intervento può essere causa di potenziale grave pericolo o possibile di grave danno.

Nelle aree predette è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, fatte salve le opere inerenti alla difesa ed al consolidamento del suolo e sottosuolo.

#### ART. 46 - DISTANZE DA OSSERVARE NEI CONFRONTI DEL CIGLIO DELLE STRADE INTERNE ALLE ZONE RESIDENZIALI

Nell'ambito delle zone "residenziali" di cui all'art. 28, le distanze minime nei confronti del ciglio delle strade esistenti o di progetto (con esclusione delle viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici od insediamenti) sono le seguenti:

- m. 5 per strade di larghezza inferiore ai m. 7;
- m. 5,70 per strade di larghezza compresa fra i 7 e i 15 m
- m. 10 per strade di larghezza superiore a m 15.

Per gli altri insediamenti, le distanze sono fissate nelle norme relative alle singole zone.

#### ART. 47 - DISTANZE DA OSSERVARE NEI CONFRONTI DEL CIGLIO DELLE STRADE ESTERNE AI CENTRI ABITATI ED AGLI INSEDIAMENTI

Nell'ambito delle zone "agricole" di cui al precedente art.

36 le distanze minime nei confronti del ciglio delle strade esistenti sono quelle stabilite dal D.P.G.P. n. 492 d.d. 18.12.1987.

Gli ampliamenti consentiti dal Decreto predetto possono essere autorizzati a condizione che siano rispettate tutte le norme della zona in cui ricade l'edificio interessato.

## T I T O L O   III

=====

## PRESCRIZIONI EDILIZIE, IGIENICHE, ANTINCENDIO E DIVERSE

=====

## CAPO I

## ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI

ART. 48 - INSERIMENTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI

Le costruzioni devono inserirsi armonicamente nel contesto ambientale. A tal fine il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, ha facoltà di imporre l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) o soluzioni progettuali diverse, nonché la rimozione degli elementi (scritte insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere) contrastanti con le caratteristiche ambientali.

Qualora a seguito di demolizioni o di interruzioni di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico costituiscano deturpamento dell'ambiente, il Sindaco ha facoltà di imporre ai proprietari la loro sistemazione.

Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui al comma precedente, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo a sensi della legislazione vigente.

Nel caso di terreni o territori soggetti a speciale protezione dell'Autorità, i provvedimenti del Sindaco dovranno essere preceduti dalla necessaria autorizzazione dell'autorità stessa.

ART. 49 - ASPETTO ESTERNO DELLE COSTRUZIONI E DELLE COPERTURE

Per costruzioni di qualunque tipo, deve essere usato in linea di massima un solo tipo di materiale o di colorazione esterna.

In relazione al rilevante aspetto formale delle coperture nelle zone residenziali di conservazione, il manto, la forma e la pendenza delle coperture dovranno rispettare le caratteristiche originarie tenendo conto dei valori e delle tradizioni locali.

### ART. 50 - DECORO DEGLI SPAZI

Le superfici non edificate devono avere una specifica destinazione ed essere opportunamente sistamate o, ove è possibile, arborate.

A tale riguardo il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc. e la rimozione di oggetti, depositi, e materiali, e quanto altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati privi di specifica destinazione, e che risultino indecorosi o pericolosi.

Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui al comma precedente, indicare le modalità di esecuzione, fissare il termine dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

E' ammessa l'affissione di manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi indicati dal Comune, nel rispetto delle caratteristiche ambientali.

### ART. 51 - SPORGENZE DELLE FACCIADE

Sul suolo pubblico potranno aggettare solamente le sporgenze delle falde di copertura; debbono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1) per tende davanti ad aperture:

sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a m 2.20 e la proiezione della sporgenza massima deve essere arretrata almeno di cm 50 dal filo esterno del marciapiede. La posizione delle tende può essere vietata quando le stesse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitino la visibilità;

2) per lampade, finali ed altri infissi:

la loro installazione è consentita, oltre ai m 4.50 di altezza, anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza dello spazio prospettante, con un massimo di m 1,50.

Nelle zone residenziali forma e dimensione degli oggetti vanno valutati in funzione delle caratteristiche tipologiche e figurative dell'ambiente.

I serramenti prospettanti su spazi pubblici, ad un'altezza inferiore a m 4,50, devono potersi aprire senza sporgere dal parametro esterno. Sotto portici e sui

- marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale sono ammesse, previa concessione da parte del Comune, le finestre in piano orizzontale a livello del suolo, per dare luce ai sotterranei purché siano ricoperte da elementi trasparenti a superficie scabra, tecnicamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo;
- 3) per insegne, salvo casi particolari, sono ammesse solo del tipo facciale.

ART. 52 - VOLUMI TECNICI, TORRETTE DA CAMINO, ANTENNE, MENSOLE, PANNELLI SOLARI, E SOVRASTRUTTURE VARIE.

Non sono soggetti al rispetto delle norme di zona come definite ai precedenti articoli, i volumi tecnici costituiti da porzioni dell'edificio destinate a soddisfare esigenze di carattere tecnico, relative alla funzionalità dei servizi o degli impianti tecnologici ubicati nell'edificio medesimo, quali vani accessori costruiti di norma oltre la linea di gronda destinati a contenere la gabbia dell'ascensore, i serbatoi dell'acqua, le canne fumarie o simili.

Analogamente non è soggetta al rispetto delle norme di zona la realizzazione di rivestimenti esterni a scopo di isolazione termica (cappotti termici) per gli edifici esistenti o autorizzati anteriormente all'entrata in vigore della Legge 30.4.1976, n. 373.

Sono soggetti al rispetto della sola distanza di m 5.00 dai confini di proprietà - e salvo che non ostino prevalenti ragioni di ordine igienico-sanitario - i silos destinati allo stoccaggio di materie prime, di scarti di lavorazione, di prodotti per l'alimentazione zootecnica, che costituiscano pertinenza del rispettivo impianto produttivo. Fermo restando il rispetto delle norme contenute nel D.P.G.P. n° 492 d.d. 18.12.87, i silos di cui al precedente comma possono essere realizzati anche a distanza dalle strade minori di quelle previste dalle norme di zona, purché non oltrepassino i preesistenti allineamenti.

Le cabine di trasformazione dell'energia elettrica le cui misure d'ingombro non superino, a secondo dei tipi, mt. 3.00x3.00x8.50 h. ovvero mt. 4.00x4.50x2.50 h, le cabine di pompaggio di acquedotti o di impianti fognari, quelle di decompressione di gasdotti, nonché gli impianti di depurazione delle acque di scarico o degli aeriformi in emissione, non sono soggetti al rispetto delle norme di zona, salvo che prevalenti ragioni di ordine igienico-sanitario o di pregiudizio dell'attuazione di specifiche previsioni degli strumenti urbanistici non impongano, a giudizio del Sindaco, localizzazioni diverse. Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono

essere risolti architettonicamente ed eseguiti con materiale di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.

Di norma le antenne TV e le torrette delle canne fumarie o di ventilazione dovranno essere centralizzate.

#### ART. 53 - RECINZIONE DELLE AREE PRIVATE

Per recinzione delle aree private valgono le seguenti prescrizioni:

- 1) entro i limiti delle zone residenziali, qualora le recinzioni delle aree private siano realizzate con siepi, cancellate, grigliati, queste non debbono superare l'altezza complessiva di m. 1,60 misurata dalla quota del piano stradale prospettante o dal piano di campagna per i confini interni;
- 2) entro i limiti delle zone destinate ad usi agricoli, forma, dimensioni, materiali saranno definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali;
- 3) è vietato in ogni caso l'uso di materiali taglienti o acuminati.

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può vietare l'uso delle recinzioni o può imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie.

#### ART. 54 - PORTICI E PASSAGGI COPERTI

I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura ed a spese dei proprietari.

Il pavimento e i corpi illuminanti dei portici, destinati ad uso pubblico, devono essere realizzati con materiali riconosciuti idonei dal Comune.

Le opere di manutenzione dei portici sono a carico del proprietario, salvo che la creazione dei portici non sia dipesa da una prescrizione di piano urbanistico comunale ovvero ad accordi intervenuti con il Comune.

Le aree costituenti i portici ed i passaggi coperti rimangono di proprietà privata, essendo però gravate da servitù perpetua di pubblico transito.

La larghezza dei portici, misurata tra il parametro interno degli elementi di sostegno ed il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può essere minore di m 2.00 mentre l'altezza non deve essere inferiore a m 2.80.

ART. 55 - INDICATORI STRADALI, APPARECCHI PER I SERVIZI COLLETTIVI E NUMERICI

Al Comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:

- a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze;
- b) segnaletica stradale e turistica;
- c) numeri civici;
- d) piastrine dei caposaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture;
- e) mensole, ganci, tubi, quadri di comando, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili.

Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune nel rispetto della legislazione vigente.

I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopracitati e non possono coprirli o nasconderli; sono inoltre tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatto loro imputabile.

## CAPO II

NORME IGIENICHE, FOGNATURE, APPROVVIGIONAMENTO IDRICO,  
IMMONDIZIEART. 56 - IGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO - OPERE  
INTERRATE

E' vietata qualsiasi costruzione su terreni usati in precedenza come deposito di immondizie o di materie putrescibili o insalubri, se non dopo adatta opera di bonifica, che rimesta il terreno in buone condizioni igieniche, riconosciute tali dall'Ufficiale Sanitario e, ove esista, dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In particolare è vietato costruire su terreni palustri, goleinali, franosì o comunque soggetti ad allagamenti o a ristagni d'acqua, ovvero, che abbiano portanza inferiore a 0.80 Kg./cmq.

Tutti gli edifici devono essere protetti dall'umidità del suolo e del sottosuolo.

Le relative sovrastrutture devono pertanto essere isolate dalle fondazioni mediante opportuna impermeabilizzazione che impedisca l'imbibizione delle murature per capillarità.

ART. 57 - CAMERE D'ARIA

Tutte le costruzioni aventi locali del piano terreno ad uso abitazione, dovranno essere provviste di camere d'aria fra il terreno e il solaio, sul quale appoggia il pavimento dei locali.

L'altezza di tale intercapedine non dovrà essere inferiore a cm. 40.

I locali dell'ultimo piano dovranno avere uno spazio od intercapedine compreso fra il solaio-soffitto dei locali stessi e la copertura del tetto, sia esso inclinato che orizzontale.

Qualora si dovesse trattare di locali abitabili ricavati nel sottotetto ai sensi del successivo art. 58, la suddetta intercapedine non è richiesta, purché il "soffitto-copertura" sia opportunamente isolato, sia dal punto di vista termico che acustico, tale da essere riconosciuto idoneo dall'Ufficiale Sanitario e dall'Ufficio Tecnico Comunale, di concerto con la C.E.C.

ART. 58 - INQUINAMENTI ATMOSFERICI, IDRICI, ECC.

Il Sindaco, sentiti eventualmente gli Enti competenti

preposti al controllo, ha la facoltà di imporre l'adozione di adeguati provvedimenti al fine di evitare inquinamenti atmosferici, idrici, ecc.

Il Sindaco fissa i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

In particolare, non sono consentiti i pozzi a dispersione o altre fonti di inquinamento idrico a distanza minore di m. 200 rispetto ad opere di presa di acquedotti; per distanze superiori, fino a m. 500, i relativi progetti debbono essere preventivamente autorizzati dal medico Provinciale.

#### ART. 59 - CANALI E BACINI A CIELO APERTO

Nei condotti a cielo aperto (fosse, canali, scoline, rogge, ecc.) e nei bacini (laghi, stagni, ecc.) è fatto divieto di immettere direttamente acque utilizzate per usi domestici, industriali, ecc. diverse da quelle meteoriche, qualora non rispettino i minimi inquinanti previsti dalla L.P. N.ro 47 del 18.11.1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ART. 60 - IMPIANTI IGIENICI DI USO PRIVATO

Ai fini della protezione delle risorse idriche dagli inquinamenti e a tutela della salute di cittadini, gli scarichi di qualsiasi natura ed origine, pubblici e privati diretti od indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sia pubbliche che private, nonché in fognatura, sul suolo e nel sottosuolo, sono disciplinati dalle disposizioni di cui alla L.P. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

(vedi note).

In particolare gli allacciamenti alla fognatura comunale dovranno essere autorizzati dal Sindaco previa la predisposizione di un progetto come stabilito dal Regolamento comunale sulle fognature.

Gli scarichi delle acque nere devono essere convogliati, a mezzo di tubazioni, munite di sifoni ispezionabili a chiusura ermetica come stabilito dall'apposito Regolamento sulle fognature in:

- a) rete comunale dove questa esista;
- b) vasche a tenuta stagna e con le condizioni stabilite dalla sopracitata Legge provinciale, previo passaggio in fosse settiche opportunamente dimensionate;
- c) in altri luoghi (suolo, sottosuolo, in corsi d'acqua superficiali o sotterranei, nei laghi, ecc.) nei casi e con le modalità previste dalla L.P. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

vedi note)

\*\*\*\*\*

N O T E

Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - D.P.G.P. 26.01.1987, n. 1-41/Legisl., e successive modifiche e integrazioni

ART. 16

SCARICHI DEI NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti norme:

- 1) nel caso di recapito in corsi d'acqua superficiali, debbono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella D;
- 2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui alla allegata tabella G;
- 3) non devono avere recapito sul suolo o nel sottosuolo, ferma restando la facoltà di utilizzare i liquami e le deiezioni degli allevamenti zootecnici per la concimazione organica delle colture, mediante spargimento sul suolo, nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti locali di igiene.

Non sono soggetti al presente divieto gli scarichi di acque di raffreddamento purchè prive di qualsiasi sostanza inquinante e nel rispetto del limite di cui al numero 2) della tabella D; né gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione dei porfidi e delle altre rocce naturali, nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purchè i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali e non comportino danneggiamento alle falde acquifere o instabilità dei suoli.

ART. 17

SCARICHI DEI NUOVI INSEDIAMENTI CIVILI

Gli scarichi dei nuovi insediamenti civili devono di norma essere recapitati in pubblica fognatura secondo le disposizioni stabilite dal piano provinciale di risanamento delle acque e dai regolamenti comunali. Qualora per ragioni tecniche, da valutarsi in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 23, non possano esservi

allacciati, i predetti scarichi sono soggetti alle seguenti norme:

- a) non devono avere recapito su suolo o nel sottosuolo, salvo quanto previsto dal presente articolo. E' fatta salva inoltre la facoltà di utilizzare i liquami e le deiezioni degli allevamenti zootecnici di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), per la concimazione organica delle colture, mediante spargimento sul suolo, nel rispetto delle norme stabilite dal piano provinciale di risanamento delle acque e dai regolamenti comunali di igiene;
- b) possono avere recapito in corsi d'acqua superficiali:
  - 1) previa semplice sedimentazione meccanica.  
In tal caso l'autorizzazione sarà rilasciata, tenuto presente il rapporto tra volume dell'influente e volume dell'accettore nonché il potere autodepurante di quest'ultimo, nel rispetto dei seguenti limiti di accettabilità: materiali grossolani assenti, materiali sedimentabili  $\leq$  ml/10,5;
  - 2) previo trattamento chimico-fisico. L'autorizzazione sarà rilasciata, tenuto presente il rapporto tra volume dell'influente e volume dell'accettore nonché il potere autodepurante di quest'ultimo, e comunque nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla tabella F allegata. Il trattamento chimico-fisico può inoltre essere imposto ad integrazione del trattamento di sedimentazione meccanica, quando quest'ultimo non corrisponde alle condizioni di cui al numero 1);
  - 3) previo trattamento mediante depurazione biologica, in modo da rispettare i limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella E. Tale trattamento è imposto in sede di autorizzazione ove lo scarico non sia compatibile con il corso d'acqua alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2);
- c) qualora nessun sistema di trattamento sia idoneo ad escludere danneggiamento delle acque superficiali e sotterranee o instabilità dei suoli, il sindaco può autorizzare il recapito degli scarichi in fosse a completa tenuta, rispondenti a tipi previamente determinati dalla commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e di volume sufficiente ad almeno un mese di esercizio, considerando a tal fine necessario un rapporto di tre metri cubi utili di fossa per ogni cento metri cubi di volume dell'insediamento. Il dimensionamento delle fosse a completa tenuta non può essere ridotto in nessun caso, nemmeno in relazione alla saltuarietà o alla stagionalità dell'utilizzazione dell'insediamento. Le fosse a tenuta ed il relativo spурго sono soggetti alla disciplina stabilita dal piano provinciale di risanamento delle acque e dalle norme

sullo smaltimento dei rifiuti.

Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera c), ove non sia possibile per ragioni tecniche o per eccessiva onerosità il recapito degli scarichi da insediamenti civili in pubblica fognatura o nei corpi d'acqua superficiali, è ammesso il loro recapito sul suolo o nel sottosuolo, purchè previamente assoggettati a uno dei trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1 e in modo da rispettare i limiti di accettabilità ivi previsti, e sempre che ciò non comporti instabilità dei suoli. Il provvedimento di autorizzazione determina il tipo di trattamento in rapporto alle esigenze di tutela delle acque superficiali e sotterranee, tenuto conto della consistenza quali-quantitativa dello scarico.

#### ART. 23

##### AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Tutti gli scarichi sono soggetti ad autorizzazione che sarà rilasciata:

- a) dal servizio protezione ambiente;
  - 1) per gli scarichi in acque superficiali, ad esclusione di quelli provenienti da insediamenti civili di cubatura inferiore a 2.000 metri cubi o che abbiano una ricettività inferiore a trenta persone;
  - 2) per gli scarichi provenienti da pubbliche fognature, in tal caso l'autorizzazione è rilasciata all'ente titolare della pubblica fognatura ovvero dell'impianto di depurazione;
- b) dal sindaco del comune competente, in tutti gli altri casi.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'autorità competente mediante apposito modulo predisposto dal servizio protezione ambiente, contenente la puntuale descrizione delle caratteristiche quali-quantitative degli effluenti dello scarico, l'esatta indicazione del recapito del medesimo, delle quantità d'acqua da prelevare nell'arco di un anno con le relative fonti di approvvigionamento nonché delle caratteristiche dell'insediamento, oltre ad ogni altro elemento rilevante ai fini delle determinazioni dell'autorità di cui al comma 1.

Nel provvedimento di autorizzazione sono indicati i limiti di accettabilità da osservare ed il ricettore dello scarico, e possono venire prescritti gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari. Nel caso di scarichi provenienti da insediamenti produttivi da immettere in pubbliche fognature, l'autorizzazione deve inoltre prevedere l'osservanza delle particolari prescrizioni tecnico-economiche connesse con l'utilizzazione del pubblico servizio di fognatura e depurazione.

Sulla domanda di autorizzazione allo scarico l'autorità competente ai sensi del comma 1 si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda o dalla presentazione della documentazione integrativa eventualmente richiesta, fermo restando il potere della medesima autorità di annullare l'autorizzazione ove lo scarico non risultasse conforme alle disposizioni in materia o di modificarla dettando le prescrizioni del caso.

L'autorizzazione ha efficacia nei confronti di chiunque subentri, a qualsiasi titolo, nella titolarità, nel godimento o nell'uso dell'insediamento da cui deriva lo scarico autorizzato. In tal caso il subentrante è tenuto a comunicare, entro sessanta giorni, all'autorità di cui al comma 1 l'avvenuto acquisto o il nuovo titolo di godimento. Sono fatte salve le autorizzazioni allo scarico rilasciate, espressamente o tacitamente, ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, sostituito dal presente articolo.

L'autorizzazione allo scarico comporta il pagamento del canone o diritto previsto dal titolo V della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, sempreché, in relazione al tipo di scarico, risultino interessati i servizi ivi previsti. Le attribuzioni conferite dal citato titolo V alle Regioni sono esercitate dalla Giunta provinciale.

\*\*\*\*\*

#### ART. 61 - ACQUE BIANCHE NEI CENTRI ABITATI

Le acque meteoriche devono essere raccolte e smaltite a mezzo della fognatura; in mancanza di questa a mezzo di pozzi perdenti oppure di canalizzazioni scoperte verso la campagna: queste non dovranno mai essere sul suolo stradale o pubblico.

Le acque meteoriche devono essere di norma convogliate dalle coperture al suolo mediante appositi pluviali; i loro tratto terminale, deve essere realizzato con tubazioni di ghisa o acciaio per un'altezza non inferiore a m. 1.50.

Sono consentiti i doccioni quando siano richiesti da particolari soluzioni architettoniche.

Il convogliamento esterno delle acque di scarico nelle fognature o nei canali pubblici può avvenire soltanto dopo aver ottenuto speciale autorizzazione dal Comune.

#### ART. 62 - PROVVISTA DI ACQUA POTABILE

Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile, e

questa deve essere distribuita in modo opportuno in base al numero dei locali abitabili, così da garantire il regolare rifornimento di ogni alloggio, nonché essere provvisto dell'eventuale impianto antincendio.

La richiesta di allacciamento deve essere fatta, secondo le disposizioni di legge, al Sindaco con le modalità impartite dall'Ufficio tecnico comunale.

Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente all'edificio, devono essere costruiti a regola d'arte, e conformemente alle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale per il servizio acquedotto.

L'eventuale approvvigionamento idrico da pozzi o altro per usi domestici dovrà essere garantito, per quanto concerne la sua potabilità, dal competente organo di controllo (laboratorio di analisi - Ufficio Medico Prov.le).

L'approvvigionamento dell'acqua mediante pozzo deve essere inoltre autorizzato dal competente Ufficio Idrografico della Provincia.

#### ART. 63 - IMMONDIZIE

Tutti gli edifici devono disporre di una superficie di deposito per contenitori delle immondizie in misura di almeno 1 mq. ogni 250 mc. di volume; detta superficie ubicata possibilmente al piano terra e comunque facilmente accessibile dalla strada, deve essere convenientemente ventilata.

In ogni caso, dovranno essere rispettate le norme particolari vigenti nell'ambito del Comune in merito alla raccolta e all'asporto delle immondizie, salvo diverse disposizioni dettate dal servizio preposto.

## CAPO III

## REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI

ART. 64 - DIMENSIONI MINIME DEI LOCALI ABITABILI E DELLE APERTURE

Sono considerati locali di abitazione permanente o locali abitabili, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, tutti quei locali in cui la permanenza di una o più persone non abbia carattere di saltuarietà.

Per essi valgono le seguenti norme:

- 1) zone di fondovalle (fino a quota 500 m)  
l'altezza utile, misurata da pavimento a soffitto, non dovrà essere inferiore a m 2.60.  
La superficie di illuminazione ed aereazione, su spazi liberi esterni, non dovrà essere inferiore a 1/10 della superficie del pavimento.
- 2) zone di mezza montagna (da 501 a 900 m di quota)  
l'altezza utile, misurata da pavimento a soffitto, non dovrà essere inferiore a m 2.50.  
La superficie di illuminazione ed aereazione, su spazi liberi esterni, non dovrà essere inferiore a 1/10 della superficie del pavimento.
- 3) zone di alta montagna (per quote superiori a 900 m.).  
L'altezza utile, misurata da pavimento a soffitto, non dovrà essere inferiore a m. 2.40.  
La superficie di illuminazione ed areazione, su spazi liberi esterni, non potrà essere inferiore a 1/12 della superficie del pavimento.

I locali abitabili, con esclusione della cucina, debbono avere una superficie minima netta di mq. 8, tuttavia l'alloggio, anche se monostanza, deve avere una superficie netta, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 35. Per i locali abitabili ricavati in sottotetti delimitati anche parzialmente dalla falda del tetto avente una inclinazione minima del 35% è consentita in tutte le zone una altezza media ponderale di m 2.20 riferita almeno alla superficie minima dei locali e dell'alloggio di cui al comma precedente.

Per le mansarde le superfici di illuminazione ed aereazione non dovranno essere inferiori a 1/12 della superficie del pavimento a prescindere alla quota del livello sul mare.

Per i piani terra adibiti ad attività ed usi collettivi è prescritta una altezza minima di m 3. Per quelli adibiti ad abitazione, valgono le norme di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 5.

Per i negozi alti almeno m. 4.60 sono ammessi i soppalchi,

purché la loro superficie non superi il 40% del pavimento del negozio, siano disimpegnati unicamente dal negozio medesimo ed abbiano un'altezza minima di m 2.20.

Nell'effettuazione di opere di restauro o di risanamento di fabbricati compresi negli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale, o comunque soggetti alla disciplina delle case di interesse artistico o storico, è consentito derogare alle norme di cui ai precedenti comma II e V, purché l'autorità sanitaria comunale accerti espressamente la sufficienza igienica dei locali abitabili.

#### ART. 65 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI DI ABITAZIONE

La stanza da letto, il soggiorno e la cucina devono essere provvisti di finestra apribile sull'esterno.

Nelle condizioni di occupazione o di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente.

E' comunque da assicurare in ogni caso l'aspirazione dei fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.

Il posto di "cottura" eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Le camere di ventilazione dovranno avere sezioni idonee.

#### ART. 66 - LOCALI PER I SERVIZI IGIENICI

Tutti gli alloggi devono essere provvisti di almeno un locale di servizio igienico, dai seguenti requisiti:

- a) superficie non inferiore a mq. 4.00;
- b) aereazione ed illuminazione dirette dall'esterno, mediante finestra di superficie non inferiore a mq. 0.80 oppure ventilazione meccanica con un minimo di quindici ricambi ora, da assicurarsi mediante impianto di aspirazione centralizzato e regolato da temporizzatore;
- c) pareti rivestite di materiale lavabile fino all'altezza minima di m. 2.00;
- d) vaso, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia.

E' vietata la comunicazione diretta tra un locale abitabile e il locale per i servizi igienici.

Qualora l'appartamento abbia più di un locale per i servizi igienici, i requisiti sopra indicati da I° comma sono richiesti per uno solo di essi; per gli altri è tollerata una superficie di pavimento inferiore, e minori strutture igieniche, ma devono ugualmente essere rispettati i

requisiti sub b) e c).

Negli edifici a destinazione alberghiera, quando il locale per i servizi igienici sia al servizio di singole stanze, si applicano i requisiti di cui al comma precedente.

I locali destinati ad uffici, negozi, esercizi pubblici, ecc. dovranno essere muniti di servizio igienico munito di vaso e lavabo.

#### ART. 67 - ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Particolari accorgimenti e adeguamenti materiali devono essere adottati ai fini di realizzare un efficiente isolamento termico ed acustico dei locali abitabili, in conformità alle norme vigenti (L. 373/76 e suo regolamento di esecuzione D.P.R. 28.6.77 n. 1052).

In particolare devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad attenuare le vibrazioni ed i rumori prodotti dagli impianti tecnici interni all'edificio (ascensori, impianti idrosanitari, colonne di scarico, ecc.).

Gli alloggi destinati ad abitazione permanente devono essere dotati di impianti di riscaldamento.

La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18 e i 20 gradi centigradi; deve essere in effetti rispondente a tali valori e deve essere tale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.

Valori imposti dal D.P.R. 28.6.77 n. 1052 per il Comune di Giovo:

Gradi di giorno/Zona climatica/Cd in W/m <sup>2</sup> °C/Cd in Kcal/hm <sup>2</sup> °C			
3114	F	S/V (=92 S/V) = 0,9 0,30 - 0,73	S/V (=0,2 S/V) = 0,9 0,26 - 0,63

#### ART. 68 - CANTINATI E SEMINTERRATI

I cantinati non possono essere adibiti uso abitazione.

I seminterrati, qualora abbiano un'altezza di almeno ml. 1.50 fuori terra possono essere adibiti ad abitazione purché siano muniti di idonea intercapedine e l'Autorità sanitaria comunale accerti espressamente la sufficienza igienica dei locali abitabili.

I tetti, le terrazze e simili quando servono quale soffitto a locali abitabili devono essere costruiti in modo da rispondere perfettamente allo scopo, e soprattutto in modo da impedire gli stitlicidi ed una influenza troppo diretta

delle variazioni di temperatura nell'ambiente interno. L'altezza minima dei locali seminterrati e dei cantinati non potrà essere, in ogni caso, inferiore ai metri due e venti. Le finestre dei sotterranei delle costruzioni sorgenti in confine di sede stradale devono essere aperte nello zoccolo dei fabbricati ed avere una soglia alta almeno dieci cm. dal piano del terreno esterno ed essere munite di inferriata fissa.

Gli abbaini o le finestre sopra il tetto, quando non siano in armonia con la decorazione della fronte o del tetto, non devono essere visibili dalla pubblica via.

#### ART. 69 - SCALE

La larghezza delle scale non potrà essere, inferiore a metri uno.

I ripiani di arrivo devono avere una larghezza pari a circa una volta ed un quarto quella delle rampe.

Le scale devono essere opportunamente ventilate e illuminate.

Gli edifici destinati ad abitazioni, alberghi, collegi, industrie, scuole, magazzini commerciali, uffici, ecc. dovranno essere provvisti di almeno due scale contigue serventi tutti i piani, opportunamente distanziate una dall'altra, quando l'area dell'edificio sia superiore a 450 mq e fino a 700 mq. Se l'area coperta è superiore a 700 mq. dovrà essere predisposto un numero maggiore di scale in proporzione alla eccedenza e ciò in ragione di una scala in più ogni 300 mq.

#### ART. 70 - LOCALI DI USO PUBBLICO E COLLETTIVO

I teatri, i cinematografi ed i locali in genere destinati ad uso pubblico o collettivo debbono uniformarsi, sia per quanto riguarda la costruzione che per l'esercizio, alle norme legislative e regolamentari vigenti per le singole materie.

#### ART. 71 - LOCALI CON DESTINAZIONE SPECIALE (INDUSTRIE, COMMERCIO, SERVIZI, ECC.)

Questi edifici dovranno essere progettati in conformità a tutte le norme di legge che in quel momento saranno in vigore a quel tipo di edifici o genere di industria, per l'incolumità del pubblico, per l'igiene del lavoro, per i locali per lo sport e gli spettacoli, per le norme antincendi, per tutto quanto può interessare l'attività a

cui l'edificio sarà destinato.

Il progetto dovrà essere eseguito e firmato da professionista cui la legge conferisca tale specifica capacità.

#### ART. 72 - BARRIERE ARCHITETTONICHE

Nelle progettazioni edilizie ed urbanistiche, e particolarmente negli edifici e negli impianti collettivi e di uso pubblico, devono essere adottati quegli accorgimenti atti ad eliminare le barriere architettoniche, favorendo l'accessibilità e agibilità alle persone fisicamente impedisce, e lo studio di percorsi alternativi di cui alla L.P. 27.7.1981 n. 12.

Oltre alle provvidenze di cui ai precedenti articoli, sarà pertanto dedicata particolare cura alla agibilità dei servizi, al dimensionamento e alle idoneità dei percorsi interni ed esterni, alla accessibilità ed all'uso degli impianti tecnici in genere.

#### ART. 73 - PARAPETTI DI BALCONI E FINESTRE

Scale, poggioli, terrazze, finestre, portafinestre ecc. dovranno essere munite di parapetto o balcone fino ad una altezza di ml. 1,00 dal pavimento.

I parapetti dei balconi e delle terrazze dovranno essere realizzati a ritti verticali o ciechi in modo da evitare l'arrampicamento (di bambini) ed essere inattraversabili da una sfera di diametro cm 10.

## CAPO IV

## COSTRUZIONI A SPECIALE DESTINAZIONE

ART. 74 - IMPIANTI A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA

I ricoveri per gli animali devono essere aereati ed illuminati dall'esterno con finestre di superficie complessiva non inferiore ad 1/20 della superficie del pavimento, devono inoltre essere ventilati con canne che partendo dal soffitto si elevino oltre il tetto.

Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scolo a superficie liscia impermeabile, le quali adducano il liquame all'esterno, in appositi pozzi stagnanti.

Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e disinfezione.

Le porte devono aprirsi verso l'esterno.

Tutte le stalle devono distare dalle abitazioni non meno di m 30.00; devono essere provviste di concimaia situata a distanza non minore di m. 30.00 dalle abitazioni e possibilmente sotto vento rispetto ad esse, non minore di m. 40.00 dalle strade, non minore di m 50.00 dalle cisterne, ml. 200 da prese d'acqua potabile e non minore di m 10.00 dalle stalle, sempre in conformità alla relativa normativa vigente in materia.

Le concimaie devono avere fondo e pareti intonacate ed impermeabili, e, ove il terreno non sia perfettamente piano, devono essere poste a valle di pozzi, fontane, ecc.

La platea deve avere superficie non inferiore a mq. 4.00 per capo adulto di bestiame ed adeguata in ogni caso al volume del letame con pendenza idonea a raccogliere il colaticcio nell'apposito pozetto, che deve essere a tenuta e di mc. 2.00 per capo di bestiame.

Deve essere di facile accesso per permettere la pulizia e non provocare incidenti al personale.

Per gli allevamenti di tipo industriale, i locali di ricovero degli animali e le attrezzature relative debbono distare non meno di m 250 dai centri abitati, esistenti o previsti.

## T I T O L O VI

## STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

## CAPO I

## NORME DI BUONA COSTRUZIONE

ART. 75 - STABILITA' DELLE COSTRUZIONI

Ogni fabbricato deve essere realizzato secondo le migliori regole dell'arte del costruire, ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, in ordine ai requisiti dei materiali da costruzione, alle sollecitazioni, al calcolo, al dimensionamento ed all'esecuzione delle strutture, al fine di assicurare la stabilità di ogni sua parte.

ART. 76 - MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di essi, in modo che tutte le parti mantengano quei requisiti di igiene, di sicurezza e di decoro che convengono alla località in cui gli edifici sorgono.

ART. 77 - EDIFICI PERICOLANTI

Quando un edificio o parte di esso minacci rovina, oppure quando si compiano lavori che possano comunque destare preoccupazione per l'incolumità delle persone o delle cose, il Sindaco incarica l'Ufficio Tecnico comunale di fare le occorrenti constatazioni e sul relativo referto ingiungerà al proprietario di provvedere, fissando un breve termine. In caso di inadempienza, il Sindaco provvederà ai sensi dell'art. 27 della L.R. 21.10.1963 n. 29 e s.m.

## CAPO II

## PREVENZIONE DAI PERICOLI DI INCENDIO

ART. 78 - LOCALI PER LAVORAZIONE E DEPOSITI DI MATERIALI COMBUSTIBILI ED INFIAMMABILI

I locali destinati a lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili, devono rispondere ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione in materia.

L'Ispettorato Provinciale Prevenzione Antincendi è competente a controllare l'applicazione delle norme.

ART. 79 - IMPIEGO DI STRUTTURE LIGNEE

Nel caso in cui particolari condizioni ambientali e tradizioni costruttive locali richiedano l'uso di strutture lignee, l'impiego di esse è condizionato all'adozione di trattamenti ed accorgimenti atti a renderle incombustibili e deve comunque essere preventivamente approvato dall'Ispettorato Antincendi.

ART. 80 - PREVENTIVO NULLA OSTA DEI VIGILI DEL FUOCO

I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita di controllo ai fini del rilascio del "Certificato di prevenzione incendi", nonché la periodicità delle visite successive, sono determinate come dall'elenco allegato che, controfirmato dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto.

I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del "Certificato di prevenzione incendi" quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati.

La scadenza dei "Certificati di prevenzione incendi" già rilasciati e validi alla data di emanazione del presente decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.

Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico "Certificato di prevenzione incendi" relativi a tutto il complesso e con scadenza triennale.

#### ART. 81 - PARTICOLARI PREVENZIONI CAUTELATIVE

L'eventuale impianto interno per la distribuzione del gas deve poter essere isolato, mediante saracinesca, dalla rete collettiva di distribuzione; le tubazioni non possono attraversare le centrali termiche, le cabine elettriche, i depositi di immondizie, i vani di ascensore e montacarichi e le canne fumarie; gli apparecchi a gas installati in locali abitabili non possono essere alimentati da pressione superiore a mm 400 di colonna d'acqua; non è ammessa l'installazione di tali apparecchi in locali interrati.

Ogni impianto elettrico deve essere eseguito secondo le norme CEI e corrispondente alle disposizioni particolari delle aziende od enti distributori.

Ogni impianto elettrico deve essere dotato di interruttori generali che sezionino i circuiti per ogni unità immobiliare; interruttori, contatori e quadri elettrici, devono essere installati in ambienti adeguati e di facile ispezionabilità. Dove possa presentarsi pericolo di incendio o di esplosione gli stessi devono essere a tenuta stagna o antideflagranti.

L'impianto deve essere corredata di rete di terra.

Per gli impianti industriali, tutte le apparecchiature devono corrispondere alle norme CEI e la rete di terra deve essere realizzata in modo che la tensione totale di terra non superi i 65 V.

I condotti di fumo devono essere costruiti con canne ad intercapedine di facile pulitura e di sufficiente coibenza; devono essere provvisti di bocchette d'ispezione alla base ed essere sopraelevati di almeno m 1 rispetto all'estradosso delle coperture; devono essere distanziati di almeno 20 cm. da strutture lignee e non possono essere installati nella muratura di fienili o di locali contenenti materiali combustibili.

Le costruzioni nelle quali siano collocati forni di pane, pasticceria e simili, forni a diffusione e simili, forni metallurgici, fucine, ecc. devono in ogni loro parte essere realizzate con materiali resistenti al fuoco (classe Ra 120).

ART. 82 - USO DI GAS IN CONTENITORI

I contenitori di gas (bombole, ecc.) devono essere collocati in appositi spazi ricavati all'esterno dei fabbricati, isolati dai locali di abitazione e costruiti in modo tale da indirizzare gli effetti di eventuali scoppi in una direzione fissa.

La tubazione fissa metallica di erogazione, provvista di rubinetti di intercettazione del flusso, nell'attraversamento delle murature, deve essere protetta da guaina metallica aperta verso l'esterno; i contenitori devono essere salvaguardati contro eventuali manomissioni.

Si devono rispettare le norme di sicurezza di cui al D.M. 31.1.1984, la legge 6.12.1971 n. 1083 e D.M. 3.8.1984.

ART. 83 - COLLAUDO DI COMPETENZA DEI VIGILI DEL FUOCO

Prima del rilascio dei certificati di abitabilità o agibilità, concernenti gli edifici di cui al precedente art. 74, è richiesto il collaudo da parte dell'Ispettorato Provinciale Prevenzione Antincendi.

ART. 84 - RINVIO A LEGGI PARTICOLARI

Ascensori, montacarichi e relativi vani corsa, impianti elettrici, impianti termici, autorimesse e depositi di materiale infiammabile, sono soggetti inoltre a norme e a prescrizioni tecniche dagli enti allo scopo preposti.

Anche edifici speciali come sale di spettacolo, edifici collettivi, alberghi, scuole, collegi, ospedali e case di cura, industrie ed impianti sportivi, devono sottostare inoltre alle norme previste dalle leggi particolari.

## CAPO III

## CAUTELE DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 85 - FORMAZIONE DI CANTIERI, OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, STECCATI

Chiunque esegua opere edilizie, siano esse nuove costruzioni, rifacimenti, restauri o demolizioni di fabbricati già esistenti, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo, danno o molestia a persone o cose.

Ove le persone di cui al precedente comma debbano intraprendersi sul fronte dei fabbricati verso vie, piazze e suolo pubblico, dovranno erigersi steccati di recinzione del cantiere, solidi ed alti almeno m 2.50.

Qualora per l'ampiezza della strada o per la natura del lavoro non fosse possibile erigervi steccati il primo ponte dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a m 4.00 dal suolo, ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

Gli angoli delle recinzioni sporgenti sulla pubblica via devono essere evidenziati mediante zebbrature e muniti di segnali luminosi a luce rossa, opportunamente disposti e da mantenersi accesi dal tramonto al levar del sole.

Le fronti dei ponti verso strada devono essere munite di tavole di sponda a livello del pavimento, di ripari con stuioie o in altro modo, così da evitare la caduta di materiali sulla strada.

Le aperture che si praticano sulle proiezioni del cantiere devono aprirsi verso l'interno ed essere chiuse durante la sospensione dei lavori.

Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe e scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Sindaco può prescrivere tutte le altre opere che ritenesse a tale riguardo opportune o necessarie.

Nel caso di inosservanza di tali prescrizioni, il Sindaco ha facoltà di ordinare la sospensione dei lavori.

Quando le opere di chiusura del cantiere di lavori richiedano la temporanea occupazione di area pubblica, l'interessato deve prima ottenere la concessione dal Sindaco, presentando domanda con l'indicazione della località, dell'estensione e della presumibile durata dell'occupazione.

Ottenuta detta concessione, e prima di iniziare i lavori, gli incaricati del Comune procedono, in concorso con l'interessato alla constatazione dell'area stradale da

comprendere nel cantiere o comunque da occupare o manomettere, al fine anche di determinare la tassa dovuta per la temporanea occupazione del suolo pubblico e l'ammontare della cauzione da versare al Comune a garanzia del ripristino del suolo pubblico.

Ove sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito dalla concessione, l'interessato deve presentare in tempo utile, domanda di proroga.

Il Sindaco può negare la proroga per ragioni di interesse pubblico, come può prescrivere un termine per l'esecuzione dei lavori e revocare la concessione accordata quando risulti evidente la sospensione dei lavori e la deficienza dei mezzi tecnici adeguati al loro compimento.

#### ART. 86 - SCAVI E DEMOLIZIONI

Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico devono essere condotti in modo da garantire la pubblica incolumità. Le sezioni di scavo devono essere adeguatamente puntellate o avere una pendenza rapportata alle caratteristiche del traffico e comunque inferiore all'angolo di attrito del terreno.

Per le opere di demolizione devono usarsi tutte le cautele necessarie e sufficienti ad evitare danni o molestie a persone o a cose.

#### ART. 87 - RINVENIMENTI E SCOPERTE

Oltre alle prescrizioni della L. 1.6.1939, n. 1089, circa l'obbligo di denuncia all'autorità competente da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, archeologico a storico-artistico, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti del medesimo interesse che dovessero verificarsi nel corso dei lavori.

Analoga segnalazione va fatta nel caso di reperimento di ossa umane.

Il Sindaco potrà disporre tutti quei provvedimenti che ritenesse utili prendere in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità.

#### ART. 88 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore il 15° giorno dalla data di approvazione da parte della Giunta Provinciale

e dopo la prescritta pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Da tale data viene abrogato il Regolamento edilizio comunale adottato con delibera consiliare n. 4 del 30.01.1979.

